SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì 16 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1997, n. 98.

Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXI congresso dell'Unione postale universale, tenutosi a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994.

97G0102

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 marzo 1997.

Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti l'annesso 14 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale e il DOC 9137-AN 898 dell'I.C.A.O.;

Viste le attribuzioni demandate al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1985 relativo alle disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili;

Vista la sentenza n. 1615/96 del 6 giugno 1996 con la quale il TAR del Lazio, in accoglimento del ricorso n. 2124/94, ha disposto l'annullamento della nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi n. 16300/3405/D del 20 ottobre 1993, con la quale venivano diramate disposizioni per il rifornimento di carburante agli aeromobili in difformità di quanto previsto dall'art. 3.13 del decreto ministeriale 30 settembre 1985;

Considerato che il predetto annullamento è stato formulato sulla base del presupposto che per la modifica di una disposizione contenuta in un decreto deve provvedersi con atto avente la medesima forma;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;

Ritenuto che, a seguito delle diverse ed elevate tecnologie utilizzate per il rifornimento di carburante agli aeromobili si rende necessario adeguare le disposizioni di cui al cennato art. 3.13;

Decreta:

L'art. 3.13 del decreto 30 settembre 1985 è modificato come segue:

3.13. — Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, ciascun mezzo rifornitore, qualunque esso sia, deve essere presidiato dal personale necessario per assicurare il suo rapido allontanamento in caso di necessità.

Qualora il rifornimento di carburante venga effettuato a mezzo di distributore «dispenser» per le operazioni di rifornimento è consentita la presenza di un solo operatore anche autista.

La presenza di un solo operatore è consentita anche nel caso in cui il rifornimento venga effettuato da veicolo rifornitore «refueller» purché non vi sia presenza di passeggeri a bordo od in fase di imbarco o sbarco.

Qualora il rifornimento venga effettuato da un solo veicolo rifornitore «refueller» simultaneamente da due punti di attacco non posti sulla stessa semiala o avvenga in presenza di passeggeri a bordo od in fase di imbarco o sbarco, è necessaria la presenza di almeno due operatori di cui uno autista.

Roma, 11 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2885

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 gennaio 1997.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina della provincia di Mantova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 15, comma 2, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Lombardia con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Mantova;

Considerato che tutti gli allevamenti bovini presenti nel territorio della predetta provincia sono stati sottoposti a controllo e che il tasso di infezione brucellare è risultato inferiore all'uno per cento, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Mantova è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 47

97A2906

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 marzo 1997.

Attuazione della direttiva 91/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. n. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento.

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive della Commissione 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che di seguito verrà indicato come «decreto sulla omologazione CEE»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 91/1/CE del 22 gennaio 1996 relative alle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I al decreto dei Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente e della sanità del 23 marzo 1992 di attuazione della direttiva 91/542/CEE, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto sono di immediata applicazione.

Art. 3.

L'allegato al presente decreto ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DEL DECRETO MINISTERIALE 23 MARZO 1992

1) Al punto 6.2.1 aggiungere alla cifra «0,15» dell'ultima riga della tabella B (1. 10. 1995), ultima colonna [Massa di particolato (PT) g/kWh] il richiamo di nota seguente (**) e la nota a piè di pagina:

«(**) Sino al 30 settembre 1997, il valore in vigore per le emissioni di particolato prodotte dai motori di cilindrata unitaria inferiore a 0,7 dm^3 e regime nominale superiore a 3 000 min^{-1}, è di 0,25 g/kWh.»

2) Il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono prese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. La conformità della produzione è verificata in base ai dati contenuti nella scheda di omologazione che figura all'allegato VIII della presente direttiva.

Qualora l'autorità competente non fosse soddisfatta del procedimento di controllo del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

8.1.1. Se deve essere eseguita la misurazione delle emissioni inquinanti e se un tipo di motore dispone di una o più estensioni dell'omologazione, le prove sono eseguite sul o sui motori descritto(i) nel fascicolo informativo sulla relativa estensione.

8.1.1.1. Conformità del motore per la prova sulle emissioni inquinanti

Dopo la presentazione all'autorità, il fabbricante non può eseguire alcuna regolazione sui motori selezionati.

8.1.1.1.1. Tre motori della serie sono presi a caso e sottoposti alla prova come descritto al punto 6.2. I valori limite figurano al punto 6.2.1 del presente allegato (*).

"(*) Sino al 30 settembre 1998, il valore per le emissioni di particolato prodotte dai motori di cilindrata unitaria inferiore a 0,7 dm^3 e regime nominale superiore a 3 000 min^{-1}, è di 0,25 g/kWh."

8.1.1.1.2. Se l'autorità è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, che si applica ai veicoli a motore ed i relativi rimorchi, le prove sono eseguite secondo l'appendice 1 del presente allegato.

Se l'autorità non è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE che si applica ai veicoli a motore ed i relativi rimorchi, le prove sono eseguite secondo l'appendice 2 del presente allegato.

Su richiesta del costruttore, la prova può essere effettuata secondo l'appendice 3 del presente allegato.

8.1.1.1.3. La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme sulla base di una prova dei motori mediante campionamento, quando siano stati ottenuti un'accettazione per tutti gli inquinanti o un rifiuto per un inquinante, secondo i criteri di prova applicati nella rispettiva appendice.

Quando sia stata raggiunta una decisione di accettazione per un inquinante, questa non è modificata da eventuali altre prove eseguite per giungere a una decisione in merito agli altri inquinanti.

Quando non sia stata adottata una decisione di accettazione per tutti gli inquinanti ma non sia stato registrato alcun rifiuto per un inquinante, la prova è eseguita su un altro motore (vedi figura I.7).

Il costruttore può decidere in qualunque momento di interrompere le prove se non viene presa alcuna decisione, nel qual caso viene registrato un rifiuto.

Figura 1.7

Prova su 3 motori
Calcolo del risultato statistico della prova
Conformemente all'appendice pertinente il risultato statistico della prova permette di rifiutare la serie per almeno un inquinante?
SÌ
Serie rifiutata
NO
Conformemente all'appendice pertinente il risultato statistico della prova permette di accettare la serie per almeno un inquinante?
SÌ
NO
È presa una decisione positiva per uno o più inquinanti
È presa una decisione positiva per tutti gli inquinanti?
SÌ
Serie accettata
NO
Prova di un motore supplementare

8.1.1.2. Le prove sono eseguite solo su motori nuovi.

8.1.1.2.1. Tuttavia, a richiesta del costruttore, le prove possono essere eseguite su motori aventi al massimo 100 ore di rodaggio.

In questo caso il rodaggio è eseguito dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti motori.

8.1.1.2.2. Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio (x ore, dove x ≤ 100 ore), la procedura è la seguente:

— tutti i motori sottoposti a prova, oppure

— il primo motore sottoposto a prova, determinando un coefficiente di evoluzione calcolato come segue:

— le emissioni di inquinante sono misurate a zero e a "x" ore sul primo motore sottoposto alla prova,

— il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e "x" ore è calcolato per ciascun inquinante:

$$\frac{\text{emissioni "x" ore}}{\text{emissioni zero ore}}$$

Il coefficiente può essere inferiore a 1;

— gli altri motori non sono sottoposti al rodaggio, ma alle loro emissioni a zero ore è applicato il coefficiente di evoluzione.

In questo caso, i valori da considerare sono.

— i valori ad "x" ore per il primo motore,

— i valori a zero ore moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i motori successivi.

8.1.1.2.3. Tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio. Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i carburanti di riferimento descritti nell'allegato IV.»

3) Sono aggiunte le seguenti appendici:

«*Appendice 1*

1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità della produzione per le emissioni inquinanti nel caso in cui la deviazione standard della produzione indicata dal costruttore sia soddisfacente.

2. Con una dimensione minima del campione di tre, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto sia accettato con il 30% di produzione difettosa è 0,90 (rischio del produttore = 10%), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65% di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10%).

3. Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 6.2.1 dell'allegato I, si applica il seguente procedimento (vedi figura I.7):

Sia

L il logaritmo naturale del valore limite dell'inquinante,

x_i il logaritmo naturale del valore misurato per il motore "i" del campione,

s una stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni),

n la dimensione del campione preso in considerazione.

4. Si calcola per ogni campione il risultato statistico della prova quantificando la somma delle deviazioni standard rispetto al limite come segue:

$$\frac{1}{s}\sum_{i=1}^{n}(L - x_i)$$

5. Successivamente:

— se il risultato statistico della prova è superiore al limite di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.1.5), si giunge all'accettazione per l'inquinante;

— se il risultato statistico della prova è inferiore al limite di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.1.5), si giunge ad un rifiuto per l'inquinante;

— altrimenti, si procede alla prova di un motore supplementare conformemente al punto 8.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

Tabella 1.1.5

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova (dimensione del campione) n	Limite di accettazione A_n	Limite di rifiuto B_n
3	3,327	- 4,724
4	3,261	- 4,790
5	3,195	- 4,856
6	3,129	- 4,922
7	3,063	- 4,988
8	2,997	- 5,054
9	2,931	- 5,120
10	2,865	- 5,185
11	2,799	- 5,251
12	2,733	- 5,317
13	2,667	- 5,383
14	2,601	- 5,449
15	2,535	- 5,515
16	2,469	- 5,581
17	2,403	- 5,647
18	2,337	- 5,713
19	2,271	- 5,779
20	2,205	- 5,845
21	2,139	- 5,911
22	2,073	- 5,977
23	2,007	- 6,043
24	1,941	- 6,109
25	1,875	- 6,175
26	1,809	- 6,241
27	1,743	- 6,307
28	1,677	- 6,373
29	1,611	- 6,439
30	1,545	- 6,505
31	1,479	- 6,571
32	-2,112	-2,112

Appendice 2

1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per la prova di tipo I qualora l'indicazione della deviazione standard della produzione fornita dal fabbricante fosse insoddisfacente o indisponibile.

2. Con una dimensione minima del campione di tre, il procedimento di campionamento è fissato in modo tale che la probabilità che un lotto superi una prova con il 30% di produzione difettosa è 0,90 (rischio del produttore = 10%), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65% di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10%).

3. I valori degli inquinanti di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I sono considerati logaritmi a distribuzione normale e devono prima essere trasformati nei loro logaritmi naturali. Siano "m_0" e "m" rispettivamente le dimensioni minime e massime del campione (m_0 = 3 e m = 32) e sia "n" la dimensione del campione in esame.

4. Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulle serie sono $x_1, x_2, \ldots, x_i$ ed "L" il logaritmo naturale del valore limite per l'inquinante, si ottiene:

$$d_i = x_i - L$$

e

$$\bar{d}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i$$

$$V_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{d}_n)^2$$

5. La tabella 1.2.5 indica i valori dei numeri di accettazione (A_n) e di rifiuto (B_n) per la dimensione del campione. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto $\bar{d}_n/V_n$ e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se le serie sono state accettate o rifiutate.

   Per $m_0 \leq n < m$:

   — serie accettate se $\bar{d}_n/V_n \leq A_n$

   — serie rifiutate se $\bar{d}_n/V_n \geq B_n$

   — eseguire un'altra misurazione se $A_n < \bar{d}_n/V_n < B_n$

6. Osservazioni

   Per calcolare i valori successivi del risultato statistico della prova sono utili le seguenti formule ricorrenti:

$$\bar{d}_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\bar{d}_{n-1} + \frac{1}{n} d_n$$

$$V_n^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right)V_{n-1}^2 + \frac{(\bar{d}_n - d_n)^2}{n-1}$$

$$(n = 2, 3, \ldots; \bar{d}_1 = d_1; V_1 = 0)$$

Tabella 1.2.5

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova n	Limite di accettazione A_n	Limite di rifiuto B_n
3	**- 0,80381**	**16,64743**
4	**- 0,76339**	**7,68627**
5	**- 0,72982**	**4,67136**
6	**- 0,69962**	**3,25573**
7	**- 0,67129**	**2,45431**
8	**- 0,64406**	**1,94369**
9	**- 0,61750**	**1,59105**
10	**- 0,59135**	**1,33295**

Numero totale dei motori sottoposti a prova n	Limite di accettazione A_n	Limite di rifiuto B_n
11	- 0,56542	1,13566
12	- 0,53960	0,97970
13	- 0,51379	0,85307
14	- 0,48791	0,74801
15	- 0,46191	0,65928
16	- 0,43573	0,58321
17	- 0,40933	0,51718
18	- 0,38266	0,45922
19	- 0,35570	0,40788
20	- 0,32840	0,36203
21	- 0,30072	0,32078
22	- 0,27263	0,28343
23	- 0,24410	0,24943
24	- 0,21509	0,21831
25	- 0,18557	0,18970
26	- 0,15550	0,16328
27	- 0,12483	0,13880
28	- 0,09354	0,11603
29	- 0,06159	0,09480
30	- 0,02892	0,07493
31	- 0,00449	0,05629
32	- 0,03876	0,03879

Appendice 3

1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare, su richiesta del costruttore, la conformità della produzione per la prova sulle emissioni inquinanti.

2. Con una dimensione minima del campione di tre, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto superi una prova con il 30 % di produzione difettosa è 0,90 (rischio del produttore = 10 %), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10 %).

3. Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 6.2.1 dell'allegato I, si applica il seguente procedimento (vedi figura I.7).

   Sia

   L il valore limite dell'inquinante,

   x_i il valore della misurazione per il motore "i" del campione,

   n la dimensione del campione preso in considerazione.

4. Si calcola per il campione il risultato statistico della prova quantificando il numero di motori non conformi, cioè $x_i > L$.

5. Successivamente:

— se il risultato statistico della prova è inferiore o uguale al numero di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.3.5), si giunge all'accettazione per l'inquinante;

— se il risultato statistico della prova è superiore o uguale al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.3.5), si giunge ad un rifiuto per l'inquinante;

— altrimenti, si procede alla prova di un motore supplementare conformemente al punto 8.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento di calcolo al campione maggiorato di un'unità.

I valori di accettazione e di rifiuto indicati nella tabella (I.3.5) sono calcolati conformemente alla norma internazionale ISO 8422/1991.

Tabella I.3.5

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova (dimensione minima del campione) n	Limite di accettazione	Limite di rifiuto
3	—	3
4	0	4
5	0	4
6	1	5
7	1	5
8	2	6
9	2	6
10	3	7
11	3	7
12	4	8
13	4	8
14	5	9
15	5	9
16	6	10
17	6	10
18	7	11
19	8	9

97A2938

DECRETO 10 aprile 1997.

Modalità per il rilascio di licenze comunitarie in sostituzione di quelle scadenti tra il 31 dicembre 1997 e il 30 giugno 1998.

IL DIRIGENTE GENERALE

DIRETTORE DELLA TERZA DIREZIONE CENTRALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento 881 del Consiglio delle Comunità europee del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988 relativo alle disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e il regolamento d'attuazione n. 594 del 18 aprile 1994 che, tra l'altro, fissa i termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della M.C.T.C.;

Considerato che la licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di cinque anni, rinnovabili;

Considerato che per effettuare un autotrasporto intracomunitario di merci occorre che sul veicolo utilizzato vi sia una copia certificata conforme della licenza comunitaria;

Considerato che per ogni licenza comunitaria devono essere rilasciate un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli in disponibilità del titolare della licenza comunitaria e che questi intende utilizzare per effettuare autotrasporto intracomunitario di merci;

Considerato che la copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo cui si riferisce e deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano;

Considerato che le licenze comunitarie sono rilasciate dalla Direzione generale della M.C.T.C., direzione centrale III, divisione 33, e le copie certificate confomi dagli uffici provinciali della M.C.T.C.;

Considerato che il numero delle licenze comunitarie e delle copie certificate conformi rilasciate con validità fino al 30 giugno 1998 è considerevole e tale da mettere in seria difficoltà gli uffici preposti al rilascio;

Considerata la necessità di evitare un rallentamento nel rilascio delle nuove licenze comunitarie e delle relative copie certificate conformi, dovuto al contemporaneo afflusso di domande di rinnovo da parte delle imprese la cui licenza scade nel medesimo periodo;

Considerato che, in assenza di opportuni provvedimenti, tale situazione potrebbe determinare, per un certo numero di imprese, un'interruzione dei trasporti internazionali di merci intracomunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese titolari di licenza comunitaria la cui validità scade nel periodo di tempo compreso tra il 31 dicembre 1997 ed il 30 giugno 1998, possono presentare domanda per ottenere una nuova licenza comunitaria, prima della scadenza di validità della vecchia licenza.

2. Non viene garantito il rilascio della licenza comunitaria in tempo utile, alle imprese di cui al precedente comma, che non presentano domanda di rinnovo almeno due mesi prima della scadenza.

3. Le istanze per il rinnovo di licenza comunitaria, la cui validità scade dopo il 30 giugno 1998, dovranno essere presentate non prima di due mesi dalla loro scadenza.

Art. 2.

1. Le imprese di cui al primo comma dell'art. 1, possono presentare istanza, formulata secondo l'allegato schema (n. 1), dalla entrata in vigore del presente decreto.

2. Per il rilascio delle nuove licenze comunitarie si terrà conto della data di presentazione della domanda e della data di scadenza della vecchia licenza.

Art. 3.

1. Le domande, in carta semplice, dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C., direzione centrale III, divisione 33, via Caraci 36 - 00157 Roma, con allegate le attestazioni dei versamenti dovuti.

2. Le istanze dovranno essere formulate secondo lo schema n. 1 allegato al presente decreto; alle domande formulate in maniera difforme non viene garantita l'evasione entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2.

Art. 4.

1. Le licenze comunitarie verranno rilasciate a partire dal secondo mese successivo alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 1, comma 1.

2. Le nuove licenze comunitarie verranno trasmesse agli uffici provinciali della M.C.T.C. competenti per territorio, o indicati dall'istante nella domanda.

3. Dell'avvenuto rilascio verrà data comunicazione all'impresa istante, che potrà chiedere all'ufficio provinciale M.C.T.C. di competenza, il rilascio delle copie certificate conformi, con domanda formulata secondo l'allegato schema n. 2.

Art. 5.

1. La domanda per ottenere il rilascio delle copie certificate conformi della licenza comunitaria, per ciascun veicolo da utilizzare per il trasporto di merci intracomunitario, dovrà essere presentata, redatta conformemente allo schema n. 2, all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio o indicato dall'istante nella domanda per il rilascio della licenza comunitaria.

2. Le domande, in carta semplice, di cui al primo comma debbono essere corredate dalle attestazioni dei versamenti dovuti.

Art. 6.

1. L'ufficio provinciale della M.C.T.C., al quale viene presentata la domanda per il rilascio di copie certificate conformi relative alla nuova licenza comunitaria, deve rilasciarle anche prima della scadenza della vecchia licenza entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, e comunque prima della data di scadenza di validità delle vecchie copie certificate conformi.

2. L'ufficio provinciale della M.C.T.C. consegnerà la nuova licenza comunitaria dopo aver ritirato la vecchia; rilascerà le relative copie certificate conformi man mano che ritirerà le vecchie e, comunque, entro trenta giorni dal rilascio della prima copia certificata conforme.

3. Gli uffici provinciali della M.C.T.C. dovranno inviare, in tempi brevi, la vecchia licenza comunitaria alla divisione 33.

Art. 7.

Le disposizioni applicative della normativa contenuta nel presente decreto saranno impartite con successiva circolare.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 aprile 1997

Il dirigente generale: DENTE

Schema n. 1
non applicare marche da bollo
(v. nota n. 1)

N. d'iscrizione all'albo: ....

(la mancata indicazione del n. d'iscrizione all'Albo comporterà l'archiviazione della domanda)

Al Ministero dei trasporti e della navigazione D.G. M.C.T.C. - D.C. III - Divisione 33 - via Caraci 36 - 00157 ROMA

OGGETTO: Regolamento CEE n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 relativo all'accesso al mercato dei trasporti su strada nella Comunità.

RILASCIO DI NUOVA LICENZA COMUNITARIA

La sottoscritta impresa (v. nota 2)

con n. d'iscrizione all'Albo .... con sede

in .... c.a.p. .... provincia di ....

in via ....

codice fiscale o partia IVA .... titolare della

licenza comunitaria n. .... con scadenza il ....

chiede il

RILASCIO DI UNA NUOVA LICENZA COMUNITARIA

Dichiara di continuare a possedere i requisiti e le condizioni richiesti da regolamento Comunitario 881/92.

Data ....

firma (autenticata)
del titolare o del legale rappresentante

---

1. Devono essere allegati alla presente le attestazioni di versamento sul c.c.p. n. 4028 per l'imposta di bollo vigente, sia per la domanda, sia per il rilascio della nuova licenza (cumulabili) e l'attestazione di versamento di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001.

2. La mancata corrispondenza tra i dati indicati in domanda e quelli presenti nel sistema informativo della M.C.T.C., può causare notevoli ritardi nel rilascio della licenza.

Schema n. 2
non applicare marche da bollo
(v. nota n. 1)

All'ufficio provinciale M.C.T.C. di ....

OGGETTO: Rilascio di copie certificate conformi di licenza comunitaria. Regolamento CEE n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992.

La sottoscritta impresa ....

....

....

con n. Albo .... C.F. o partita IVA ....

con sede principale in .... (prov. ....) c.a.p. ....

via .... n. ....

già titolare della licenza comunitaria n. ....
rilasciata il .... avendo ottenuto in sostituzione della precedente la nuova licenza comunitaria n. .... rilasciata il ....

dalla D.C. III - Div. 33, come da lettera che si allega

chiede

il rilascio di n. ....COPIE CERTIFICATE CONFORMI della licenza comunitaria n. .... rilasciata in data ....

A tal fine dichiara:

di avere in disponibilità i veicoli seguenti (o in elenco allegato che fa parte integrante della presente) che saranno utilizzati per il trasporto di merci intracomunitario:

....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

Dichiara che tra gli autoveicoli indicati non vi sono veicoli il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non supera 3,5 tonnellate.

Fa riserva di restituire la vecchia licenza comunitaria e le vecchie copie certificate conformi al momento del ritiro delle nuove.

Data ....

firma (autenticata)
del titolare o del legale rappresentante

---

1. Devono essere allegate le attestazioni di versamento per le imposte di bollo sul c.c.p. n. 4028 e le attestazioni di versamento sul c.c.p. n. 9001.

2. In caso di smarrimento dei documenti da restituire, occorre presentare la denuncia di smarrimento in originale.

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 (relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri) è il seguente:

«Art. 6. — La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di 5 anni rinnovabile».

«Art. 7. — Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria e comunque entro cinque anni dal rilascio nonché, in seguito, almeno ogni 5 anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le condizioni di cui all'art. 3, paragrafo 2».

— Il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, modificato con decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1991, reca disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è il seguente:

«Art. 1. — 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria».

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o del ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma secondo sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 27 ottobre 1994, adotta il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Nell'elenco dei procedimenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, allegato al decreto ministeriale n. 594/1994, la tabella direzione centrale III, div. 33, al n. d'ordine 1, per il rilascio delle licenze comunitarie fissa a 60 giorni il termine del procedimento.

97A2936

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 marzo 1997.

Criteri per la individuazione dei livelli di reddito mensile e degli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto l'art. 7, n. 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto l'art. 5 della legge 11 agosto 1991, n. 269;

Visto il decreto ministeriale del 17 febbraio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1997 i livelli di reddito minimo mensile di cui i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964 citato nelle premesse per la concessione della dispensa dal compiere la ferma di leva, sono quelli indicati nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto, oltre che delle tabelle di cui al precedente art. 1, anche di particolari ed obiettive situazioni presenti nel nucleo familiare dell'arruolato:

a) la presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;

b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;

c) precarie esigenze familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori.

Art. 3.

Le condizioni di cui all'art. 2 debbono essere documentate con valida certificazione in originale o copia autenticata.

Roma, 17 marzo 1997

Il Ministro: ANDREATTA

ALLEGATO

ITALIA NORD OCCIDENTALE
VALLE D'AOSTA - PIEMONTE - LOMBARDIA - LIGURIA

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Attività lavorativa	Comune non capoluogo di provincia		Capoluogo di provincia e Monza (1)		Torino - Genova Milano	
		CASA		CASA		CASA	
		Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	agricoltura	790.000	1.020.000	890.000	1.160.000	950.000	1.230.000
	altri rami	1.050.000	1.360.000	1.190.000	1.550.000	1.270.000	1.640.000
2	agricoltura	950.000	1.230.000	1.060.000	1.380.000	1.120.000	1.450.000
	altri rami	1.270.000	1.640.000	1.420.000	1.840.000	1.490.000	1.940.000
3	agricoltura	1.120.000	1.450.000	1.230.000	1.600.000	1.290.000	1.670.000
	altri rami	1.490.000	1.940.000	1.640.000	2.130.000	1.720.000	2.230.000
4	agricoltura	1.290.000	1.670.000	1.400.000	1.810.000	1.450.000	1.890.000
	altri rami	1.720.000	2.230.000	1.860.000	2.420.000	1.940.000	2.520.000
5	agricoltura	1.400.000	1.810.000	1.500.000	1.960.000	1.560.000	2.030.000
	altri rami	1.860.000	2.420.000	2.010.000	2.610.000	2.090.000	2.710.000
6	agricoltura	1.500.000	1.960.000	1.620.000	2.100.000	1.680.000	2.180.000
	altri rami	2.010.000	2.610.000	2.160.000	2.800.000	2.240.000	2.910.000

Nota (1): Comuni con oltre 100.000 abitanti.

ITALIA NORD ORIENTALE E CENTRALE
TRENTINO-ALTO ADIGE - VENETO - FRIULI-VENEZIA GIULIA
EMILIA-ROMAGNA - TOSCANA - MARCHE - UMBRIA - LAZIO - ABRUZZI

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Attività lavorativa	Comune non capoluogo di provincia		Capoluogo di provincia		Venezia - Bologna Firenze - Roma	
		CASA		CASA		CASA	
		Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	agricoltura	730.000	940.000	840.000	1.090.000	890.000	1.180.000
	altri rami	970.000	1.260.000	1.120.000	1.450.000	1.190.000	1.570.000
2	agricoltura	890.000	1.160.000	1.010.000	1.310.000	1.060.000	1.400.000
	altri rami	1.190.000	1.550.000	1.340.000	1.750.000	1.420.000	1.860.000
3	agricoltura	1.060.000	1.380.000	1.170.000	1.520.000	1.230.000	1.620.000
	altri rami	1.420.000	1.840.000	1.560.000	1.930.000	1.640.000	2.150.000
4	agricoltura	1.230.000	1.600.000	1.340.000	1.740.000	1.400.000	1.840.000
	altri rami	1.640.000	2.130.000	1.790.000	2.320.000	1.860.000	2.450.000
5	agricoltura	1.340.000	1.740.000	1.450.000	1.890.000	1.500.000	1.980.000
	altri rami	1.790.000	2.320.000	1.940.000	2.520.000	2.010.000	2.640.000
6	agricoltura	1.450.000	1.890.000	1.560.000	2.030.000	1.620.000	2.130.000
	altri rami	1.940.000	2.520.000	2.090.000	2.710.000	2.160.000	2.840.000

ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
CAMPANIA - MOLISE - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - SICILIA - SARDEGNA

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Attività lavorativa	Comune non capoluogo di provincia		Capoluogo di provincia e Torre del Greco (1)		Napoli - Bari Catania - Palermo	
		CASA		CASA		CASA	
		Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	agricoltura	670.000	870.000	790.000	1.020.000	840.000	1.090.000
	altri rami	890.000	1.160.000	1.050.000	1.360.000	1.120.000	1.450.000
2	agricoltura	840.000	1.090.000	950.000	1.230.000	1.010.000	1.310.000
	altri rami	1.120.000	1.450.000	1.270.000	1.640.000	1.340.000	1.750.000
3	agricoltura	1.010.000	1.310.000	1.120.000	1.450.000	1.170.000	1.520.000
	altri rami	1.340.000	1.750.000	1.490.000	1.940.000	1.560.000	2.030.000
4	agricoltura	1.170.000	1.520.000	1.290.000	1.670.000	1.340.000	1.740.000
	altri rami	1.560.000	2.030.000	1.720.000	2.230.000	1.790.000	2.320.000
5	agricoltura	1.290.000	1.670.000	1.400.000	1.810.000	1.450.000	1.890.000
	altri rami	1.720.000	2.230.000	1.860.000	2.420.000	1.940.000	2.520.000
6	agricoltura	1.400.000	1.810.000	1.500.000	1.960.000	1.560.000	2.030.000
	altri rami	1.860.000	2.420.000	2.010.000	2.610.000	2.090.000	2.710.000

Nota (1): Comuni con oltre 100.000 abitanti.

97A2908

DECRETO 10 aprile 1997.

Determinazione dei posti disponibili per il personale di leva da trattenere in servizio, per sei, nove e dodici mesi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la legge 23 settembre 1992, n. 386;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 653;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 111 e 113;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

1. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 113 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1997 sono autorizzati trattenimenti in servizio per sei, nove o dodici mesi secondo le entità di seguito riportate, computate in relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve:

Esercito: 1.500 unità;

Marina: 250 unità, di cui 50 per il Corpo delle capitanerie di porto;

Aeronautica: 50 unità.

2. I trattenimenti di sei o nove mesi di cui al comma 1 possono essere attuati per particolari e contingenti esigenze di ciascuna Forza armata limitatamente alle carenze riscontrate in determinate armi/corpi/categorie/specialità/abilitazioni e incarichi.

3. Le direzioni generali per il personale, sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, provvedono ad emanare apposite circolari volte a fissare, per ciascuno dei trattenimenti di cui ai commi 1 e 2, modalità criteri e requisiti.

4. Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei precedenti commi, si applicano le norme di stato ed avanzamento previste per i militari di truppa in servizio di

leva. Il predetto personale cessa dal trattenimento ed è collocato in congedo illimitato, su proposta motivata del proprio comandante di Corpo, per:

a) scarso rendimento;

b) grave inadempienza disciplinare;

c) grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge n. 382/1978;

d) condanna per delitti non colposi.

I predetti militari possono altresì a domanda cessare anticipatamente dal trattenimento in servizio per gravi e comprovati motivi insorti dopo il trattenimento.

5. Il personale trattenuto in servizio può essere impiegato presso qualsiasi sede tanto sul territorio nazionale quanto nell'ambito di missioni fuori dal territorio nazionale.

Roma, 10 aprile 1997

Il Ministro: ANDREATTA

97A2907

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 1997.

Integrazione al decreto dirigenziale 14 febbraio 1997 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Reno».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 14 febbraio 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto dirigenziale che prevede l'obbligo di effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Reno» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del sopracitato decreto;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere il differimento del termine di trenta giorni per effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti «Reno»;

Considerato che con il citato decreto dirigenziale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 25 febbraio 1997, non è stato dato agli interessati un adeguato margine di tempo sufficiente per dar corso agli adempimenti connessi alla presentazione delle richieste di iscrizione;

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito per le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Reno»;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto dirigenziale 14 febbraio 1997 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Reno» è prorogato di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A2914

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1997.

Approvazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 7, commi 7, 8 e 9;

Visto lo statuto di questo Ateneo emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 63 relativo al regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Vista la delibera del 30 luglio 1996 del consiglio di amministrazione, relativa all'approvazione del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, adottata previa acquisizione dei pareri delle facoltà, dei dipartimenti e del senato accademico;

Vista la nota rettorale n. E-13455 del 31 luglio 1996 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 e 7, comma 9, della citata legge n. 168/1989, è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il testo di regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Considerato che il termine perentorio di sessanta giorni, fissato dal nono comma dell'art. 6 della citata legge n. 168/1989 per l'esercizio del controllo ministeriale, è decorso;

Visti i pareri espressi dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione e dal collegio dei revisori dei conti;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

È emanato il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 27 marzo 1997

Il rettore: PALMIERI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è adottato in base all'art. 7 della legge 9 maggio 1989 n° 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n° 537, alla legge 21 giugno 1995 n° 236 e allo statuto dell'Università di Sassari.
2. Il regolamento detta i principi relativi ai bilanci e all'amministrazione del patrimonio, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa. Il regolamento disciplina altresì le procedure negoziali e le forme di controllo interno, sia sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile che sull'efficienza e verifica dei risultati della gestione complessiva dell'Università e dei singoli centri autonomi di spesa.

TITOLO II

BILANCI E LORO GESTIONE

Art. 2
(*Bilancio pluriennale*)

1. Con riferimento alle linee programmatiche indicate dalle autorità accademiche e sulla base di realistiche previsioni, l'Università è tenuta alla redazione di un bilancio pluriennale strutturato in termini di competenza.
2. Il bilancio pluriennale è accompagnato da una relazione previsionale che descrive: *1) lo stato generale dei singoli settori dell'attività universitaria;*
   2) il quadro complessivo e la programmazione delle risorse umane e finanziarie;
   3) la priorità degli obiettivi da raggiungere.
3. Il bilancio pluriennale è presentato dal Rettore ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, unitamente al bilancio annuale di previsione.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3
(*Bilanci di previsione*)

1. L'attività finanziaria dell'Università si svolge in base al bilancio annuale di previsione d'Ateneo ed in base ai bilanci annuali di previsione dei centri autonomi di spesa.
2. Tali bilanci sono formulati in termini finanziari e, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168, si conformano ai principi dell'annualità, integralità, unicità e pareggio finanziario.
3. I bilanci dell'Università si compongono di uno stato di previsione dell'entrata e di uno stato di previsione della spesa. Lo stato di previsione dell'entrata prevede le risorse che si renderanno disponibili nel corso dell'esercizio. Lo stato di previsione della spesa autorizza lo svolgimento delle attività che comportino oneri finanziari.
4. E' vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori dei bilanci.
5. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

Art. 4
(Bilancio annuale di Ateneo)

Il bilancio annuale di Ateneo è formulato in termini di sola competenza; prevede le entrate per l'esercizio, anche se specificamente attribuite ai singoli centri autonomi di spesa dai soggetti finanziatori; determina l'entità del fondo di riserva; assegna ai centri autonomi di spesa le risorse non destinate al fondo di riserva.

Art. 5
(Struttura del bilancio annuale di ateneo)

1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono iscritte nel bilancio di ateneo secondo la seguente classificazione:
   Titolo I *(entrate contributive)*, in cui vengono iscritti i proventi di tasse e contributi percepiti per le attività istituzionali. Il titolo si articola in distinti capitoli per tipi di provento;
   Titolo II *(entrate da trasferimenti)*, in cui vengono iscritte tutte le erogazioni con le quali enti pubblici e privati concorrono al finanziamento dell'Università. Il titolo si articola in categorie, in relazione alla natura giuridica dei soggetti finanziatori, ed in capitoli, in relazione al tipo di erogazione;
   Titolo III *(entrate diverse)*, in cui vengono iscritti i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dalla utilizzazione dei beni. Il titolo si articola nelle seguenti categorie: prestazioni di servizi, gestione di reparti clinici, vendita dei beni, redditi patrimoniali. Ciascuna categoria si compone di distinti capitoli, in relazione ai tipo di servizio, al reparto clinico o al tipo di beni da cui deriva l'entrata. Nel Titolo III è compresa una ulteriore categoria (entrate non classificate in altre voci), nella quale sono iscritti, in appositi capitoli, i rimborsi I.V.A. e le entrate eventuali;
   Titolo IV *(entrate correlate alla diminuzione dei valori attivi del patrimonio)*, in cui vengono iscritti i proventi derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti. Il titolo si articola in categorie, a seconda della natura dei beni, ed in capitoli, in relazione al tipo di beni;
   Titolo V *(entrate da accensione di prestiti)*, in cui vengono iscritte le risorse da acquisire attraverso l'indebitamento. Il titolo si articola in capitoli inerenti le singole operazioni creditizie.
2. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio di ateneo secondo le seguenti classificazioni:
   Titolo I *(somme non attribuibili)*, in cui, utilizzando un apposito capitolo, viene iscritto il fondo di riserva;
   Titolo II *(trasferimenti ai centri autonomi di spesa)*, in cui vengono iscritti i mezzi finanziari assegnati ai singoli centri autonomi di spesa. Il titolo è articolato in distinti capitoli, ciascuno dei quali deve riguardare un unico centro autonomo di spesa. I capitoli sono divisi in articoli inerenti: le risorse per spese fisse ed obbligatorie, le risorse attribuite ai centri autonomi di spesa dal bilancio. I singoli articoli sono divisi in ulteriori partizioni, in modo che siano mantenute distinte le risorse destinate alle spese di personale, quelle assegnate utilizzando i fondi per la ricerca scientifica e quelle relative all'edilizia universitaria.
3. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale del bilancio; il capitolo di spesa legittima l'attività finanziaria dell'ateneo per l'importo del relativo stanziamento.
4. Il bilancio di Ateneo contiene un quadro riassuntivo delle spese con riguardo alla partizione in articoli prevista dal precedente comma 2.

Art. 6
(Fondo di riserva)

1. Nel bilancio di ateneo e iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per spese impreviste e per maggiori spese che potranno rendersi necessarie nel corso dell'esercizio. L'ammontare di tale fondo non può superare il 5% del fondo per il finanziamento ordinario assegnato all'Università dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o da altri enti pubblici e privati, al netto delle spese per il personale.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato, mediante apposita variazione di bilancio, esclusivamente per aumentare l'importo degli stanziamenti la cui entità si sia dimostrata insufficiente. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 7
(Procedimento di adozione dei bilanci di ateneo)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, gli organi collegiali dei centri autonomi di spesa, adottano le proposte da avanzare all'ateneo in ordine al successivo esercizio finanziario. Tali proposte evidenziano le generali esigenze finanziarie dei centri autonomi di spesa ed individuano le singole azioni programmate, precisando, per ciascuna di esse, sia le risorse comunque già nella disponibilità del centro di spesa sia quelle di cui viene richiesta l'attribuzione. Le proposte dei centri autonomi di spesa devono, inoltre, contenere la previsione dei proventi delle prestazioni a pagamento che ciascun centro intende svolgere nel successivo esercizio.
2. Il Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, presenta entro il 15 ottobre i progetti dei bilanci d'Ateneo e dei documenti ad esso allegati, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Senato Accademico, tenendo conto delle proposte dei centri autonomi di spesa, nonché dei dati risultanti dall'ultimo conto consuntivo e dalle verifiche sulla gestione complessiva dell'Università e dei singoli centri autonomi di spesa effettuate dal Nucleo di Valutazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre, approva i bilanci di Ateneo e i documenti allegati. In particolare, approva nell'ordine, il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale.

Art. 8
(Deliberazione dei mutui)

1. Con apposita delibera, da adottare, di regola, in occasione dell'approvazione del bilancio di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione autorizza il Rettore a contrarre i mutui e i prestiti da iscrivere in bilancio.
2. Tale delibera deve precisare le caratteristiche essenziali dell'operazione e il tipo di spese per le quali l'indebitamento viene consentito.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n° 168, l'autorizzazione a contrarre mutui e prestiti può essere concessa esclusivamente per finanziare spese di investimento e a condizione che il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non ecceda il 15% delle assegnazioni ordinarie per il funzionamento dell'Università, al netto delle spese per il personale, disposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 9

(Avanzo e disavanzo di amministrazione)

1. Nel bilancio di previsione di Ateneo è iscritto, rispettivamente come prima posta delle entrate e delle spese, l'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.
2. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione.
3. Con l'approvazione del conto consuntivo, viene accertata l'effettiva consistenza dell'avanzo o disavanzo di amministrazione inerente il precedente esercizio. Con le operazioni di assestamento viene disposta la rettifica della posta iscritta provvisoriamente ai sensi del precedente primo comma.

Art. 10

(Variazioni ed assestamento del bilancio annuale di ateneo)

1. Quando fatti sopravvenuti in corso di esercizio rendono necessario modificare le iniziali previsioni di entrata e di spesa, il Consiglio di Amministrazione adotta le conseguenti variazioni di bilancio.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere proposte ed adottate soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria. Sono vietati gli storni tra i residui e la competenza e viceversa, nonché all'interno dei residui.
3. Dopo l'approvazione del conto consuntivo riguardante il precedente esercizio, e comunque entro il 30 maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione delibera l'assestamento del bilancio tenendo anche conto delle risultanze dei conti consuntivi dei centri autonomi di spesa. Allorché sia accertato un disavanzo di amministrazione con la delibera di assestamento vengono adottate le misure necessarie a riportare in pareggio il bilancio.
4. Le variazioni e l'assestamento al bilancio sono deliberate con lo stesso procedimento previsto per l'adozione del bilancio e congiuntamente alla modifica dei documenti ad esso allegati. Nei casi di urgenza alle variazioni può provvedere il Rettore con proprio decreto da portare a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio d'amministrazione.
5. I dirigenti, nell'ambito della quota parte di bilancio loro assegnata, dispongono gli storni che si dovessero ritenere necessari. Tali provvedimenti sono portati a ratifica del Consiglio nella prima adunanza.

Art. 11
(Accertamento e riscossione delle entrate)

1. Le entrate dell'Università sono accertate allorché, sulla base di idonea documentazione, sia acquisita l'identità del debitore, nonché la certezza del credito o della assegnazione finanziaria.
2. L'accertamento delle entrate è effettuato dall'Ufficio bilancio, che provvede ad annotarlo nelle apposite scritture, con imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio di Ateneo. L'accertamento è, altresì effettuato dagli uffici e centri autonomi di spesa la cui attività dia luogo ad entrate per l'Università. L'avvenuto accertamento deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio bilancio.
3. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire periodicamente all'istituto cassiere; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto istituto. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Università sono versate all'istituto cassiere entro, e non oltre, il decimo giorno dal loro arrivo.
4. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente all'Università e non ancora introdotte in bilancio.

Art. 12
(Reversali d'incasso)

1. Le entrate dell'Università sono riscosse, mediante reversali d'incasso, dall'istituto che gestisce il servizio di cassa.
2. Le reversali, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, contengono le seguenti indicazioni:
   a) *esercizio finanziario;*
   b) *capitolo di bilancio;*
   c) *codice meccanografico del capitolo;*
   d) *nome e cognome o denominazione del debitore;*
   e) *causale della riscossione;*
   f) *importo in cifre e in lettere;*
   g) *data di emissione.*
3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
4. Le reversali sono firmate dal responsabile dell'Ufficio Bilancio e dal Direttore Amministrativo.

Art. 13

(Vigilanza sulla riscossione delle entrate)

L'Ufficio Bilancio, il Direttore Amministrativo e i Direttori dei centri autonomi di spesa vigilano, nei limiti delle loro attribuzioni, affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.

Art. 14

(Assegnazioni, trasferimenti e mandati di pagamento)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera le assegnazioni da trasferire ai singoli centri autonomi di spesa ad eccezione di quelle correlate ad entrate a destinazione vincolata che sono accreditate direttamente ai centri medesimi.
2. Le assegnazioni e gli accreditamenti costituiscono impegni di spesa per il Bilancio di Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì l'assegnazione ai dirigenti di una quota parte del bilancio riferibile ai procedimenti attribuiti alla loro responsabilità.
4. I trasferimenti ai centri autonomi di spesa sono disposti con mandati di pagamento.
5. I mandati di pagamento, a firma del Direttore Amministrativo e del Responsabile dell'Ufficio Bilancio, numerati in ordine progressivo, contengono le seguenti indicazioni:
   a) *esercizio finanziario;*
   b) *capitolo di bilancio;*
   c) *codice meccanografico del capitolo;*
   d) *denominazione del centro autonomo di spesa a favore del quale è stato emesso;*
   e) *causale di pagamento;*
   f) *importo in cifre ed in lettere;*
   g) *data di emissione.*
6. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
7. Allorché dall'attività di controllo risulti che le risorse a destinazione vincolata trasferite dal Consiglio di Amministrazione non siano state utilizzate e che sia esaurita la causa giustificativa delle spese cui erano destinate, il Consiglio di Amministrazione delibera il recupero di tali risorse.
8. In relazione a quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n° 720, presso la competente sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, oltre ai conti dell'Università, sono istituiti distinti conti intestati ai singoli centri autonomi di spesa.

Art. 15
(Impegni di spesa)

1. Gli atti comportanti oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'Ufficio Bilancio che provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo di pertinenza.
2. Gli impegni non possono superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
3. Chiuso al 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

Art. 16
(Documentazione dei mandati di pagamento)

1. Ogni mandato di pagamento è corredato dalla documentazione comprovante la regolarità del trasferimento, dalla annotazione degli estremi dell'atto di impegno e da quant'altro giustifichi il trasferimento stesso.
2. Al mandato estinto è allegata la documentazione di cui al comma precedente.

Art. 17
(Mandati di pagamento non estinti alla fine dell'esercizio)

I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

Art. 18
(Servizio di cassa)

1. Il servizio di cassa dell'Università è affidato, con convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico istituto di credito il quale custodisce e amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell'Università.
2. La convenzione deve inoltre prevedere la possibilità di accendere conti in valuta estera per finanziamenti provenienti dall'estero e destinati ad attività di ricerca o formazione regolate da accordi o convenzioni approvati dai competenti organi collegiali . Tali conti vengono accesi per i limiti temporali necessari alla operazione del materiale trasferimento delle divise salvo diverse specifiche disposizioni relative ai fondi provenienti dall'U.E.
3. Per comprovate esigenze funzionali i centri autonomi di spesa possono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione ad affidare il servizio di cassa ad istituti di credito diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Per l'espletamento di particolari servizi, l'Università può avvalersi dei conti correnti postali. Unico traente è l'istituto cassiere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Università.

Art. 19

(Residui e riporti)

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi e vengono comprese tra le attività del conto patrimoniale.
2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi e vengono comprese tra le passività del conto patrimoniale.
3. Le somme iscritte nel fondo di riserva del bilancio di Ateneo e non utilizzate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
4. Annualmente l'Ufficio Bilancio compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o accreditate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più da accreditare, nonché quelle rimaste da riscuotere o da accreditare.
5. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.
7. Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione.

Art. 20

(Perenzione)

1. I residui delle spese di funzionamento non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi.
2. I residui delle spese di investimento possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata.
3. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

Art. 21
(Scritture finanziarie e patrimoniali)

Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, nonché, per i centri autonomi di spesa, le somme non impegnate, quelle accreditate e quelle rimaste da accreditare. A tal fine, l'Ateneo tiene le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza, da riscossioni e pagamenti in conto residui;
e) i registri degli inventari.

Le scritture indicate alle lettere d) ed e) del presente articolo devono essere numerate e vidimate in ciascun foglio dal Direttore amministrativo o da un suo delegato prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.

Art. 22
(Conto consuntivo dell'Università)

1. Il conto consuntivo - redatto in conformità ai criteri di cui al D.M. 9 febbraio 1996 in applicazione dell'art. 7, comma 6, della legge 9 maggio 1989 n° 168 - si compone del rendiconto finanziario di Ateneo, della situazione patrimoniale dell'Università nonché del rendiconto finanziario dell'attività gestionale.
2. Il conto consuntivo è predisposto dall'Ufficio di Bilancio ed è presentato dal Rettore al Consiglio di Amministrazione che lo delibera entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.
3. Entro 15 giorni dalla sua approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferisce, il conto consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti, corredato della relazione del Rettore, del Nucleo di valutazione e dei Revisori dei conti.
4. Il rendiconto finanziario di Ateneo espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio preventivo di Ateneo. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio preventivo ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui. Per la competenza devono risultare: le previsioni iniziali e quelle definitive, le somme accertate, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare. Per i residui devono essere indicati: l'ammontare all'inizio dell'esercizio, le variazioni in più o in meno per i riaccertamenti, le somme riscosse o pagate in conto residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
5. La situazione patrimoniale dell'Università è predisposta tenendo conto dei dati forniti dai conti consuntivi dei centri autonomi di spesa ed è redatta in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Essa espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla chiusura dell'esercizio.
6. Il rendiconto finanziario dell'attività gestionale riassume i dati dei conti consuntivi di cassa di tutti i centri autonomi di spesa.

TITOLO III

CENTRI AUTONOMI DI SPESA

Art. 23
(Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti alle norme del presente titolo i centri autonomi di spesa indicati nell'art. 64 dello Statuto, in particolare:
- le Facoltà con le annesse biblioteche centralizzate;
- i Dipartimenti;
- il Policlinico;
- le Biblioteche interfacoltà;
- gli Istituti con almeno dieci afferenze, delle quali tre possono essere di ricercatori e non meno di due debbono essere di professori di prima fascia;
- le unità costituite da più Istituti, anche se denominati seminari, laboratori, cliniche, centri di studio o di ricerca, aggregati sotto il profilo amministrativo-contabile, in modo tale da raggiungere almeno la composizione stabilita per gli Istituti sopra indicati;
- l'Azienda agraria;
- l'Orto botanico;
- il Museo scientifico;
- il Centro linguistico d'Ateneo.
2. Sulla base di un apposito regolamento il Policlinico gestisce i fondi destinati alle funzioni di cura e di ricovero e in particolare quelli derivanti dalle convenzioni con la Regione e/o con le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere.
3. I Consigli dei Corsi di Diploma di Specializzazione individuano i centri autonomi di spesa cui affidare la gestione amministrativo-contabile dei fondi di loro pertinenza.

Art. 24
(Facoltà, Azienda agraria, Istituti aggregati)

1. Nelle Facoltà le funzioni di Direttore sono svolte dal Preside e l'organo collegiale può essere costituito da una delegazione nominata dal Consiglio di Facoltà secondo le modalità previste dal regolamento interno di ciascuna Facoltà. E' comunque riservata alla competenza del Consiglio di Facoltà l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
2. L'organo collegiale dell'Azienda Agraria è costituito da una delegazione composta dal Rettore o da un suo delegato, dai Presidi delle Facoltà partecipanti e da quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari di ruolo a tempo pieno in una rosa di sei nominativi indicati dai Consigli delle

Facoltà secondo la proporzione stabilita nel decreto istitutivo. Alle adunanze della delegazione partecipa con voto consultivo un funzionario dell'amministrazione universitaria, il quale esercita le funzioni di cui al 3° comma del successivo articolo 25. La delegazione, nominata con decreto rettorale su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, è presieduta dal Rettore o da un suo delegato ed ha la durata del Consiglio stesso.

3. Le norme di funzionamento della delegazione sono stabilite con apposito regolamento interno deliberato a maggioranza dei componenti della delegazione.
4. Gli Istituti (anche se denominati seminari, laboratori, cliniche, centri di studi e di ricerca) aggregati sotto il profilo amministrativo-contabile in un unico centro autonomo di spesa sono costituiti con decreto del Rettore su conforme delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il decreto rettorale istitutivo stabilisce altresì la composizione degli organi collegiali e le modalità di elezione dei Direttori.

Art. 25

(Segretari amministrativi)

1. Ad ogni centro autonomo di spesa è assegnato un Segretario amministrativo, appartenente di norma all'ottava qualifica funzionale dell'area amminostrativo-contabile, nominato dal Direttore Amministrativo, sentito il Direttore della struttura interessata.
2. Il Segretario amministrativo:

a) *cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché la situazione patrimoniale;*

b) *coordina le attività amministrativo-contabili ed effettua i relativi controlli;*

c) *provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;*

d) *collabora con il Direttore del centro autonomo di spesa per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;*

e) *partecipa con voto consultivo alla sedute del Consiglio del centro autonomo di spesa con funzioni di segretario e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;*

f) *esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti.*

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento il Segretario amministrativo può essere sostituito da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

Art. 26

(Competenze)

1. I centri autonomi di spesa gestiscono le spese utilizzando le risorse messe loro a disposizione. A tal fine sono forniti di autonomia negoziale, contabile e di bilancio, ed operano in base ad un bilancio di sola cassa.
2. Rimangono nelle competenze dell'Amministrazione centrale le spese relative al personale, alla realizzazione di opere di edilizia universitaria, agli atti di disposizione e manutenzione straordinaria di beni immobili, alla realizzazione ed acquisto di grandi attrezzature e impianti tecnologici di interesse generale, al funzionamento degli organi collegiali universitari e in genere al funzionamento dei servizi generali dell'Università.

Art. 27

(Struttura dei bilanci)

1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono iscritte nei bilanci dei centri autonomi di spesa secondo la seguente classificazione:

   Titolo I *(entrate da trasferimenti)*, in cui, in appositi capitoli, sono riprodotte, seguendo la stessa partizione, le previsioni di spesa del bilancio di Ateneo concernenti il centro di spesa interessato;

   Titolo II *(altre entrate)*, in cui sono riportati, in appositi capitoli, i contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalità; i finanziamenti mediante contratti e convenzioni per attività di ricerca e di consulenza; le quote di proventi per prestazioni a pagamento; gli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi.

   Titolo III *(partite di giro)*, in cui sono iscritte, in appositi capitoli, le ritenute erariali, nonché i rimborsi e le anticipazioni.

2. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono iscritte nei bilanci dei centri autonomi di spesa secondo la seguente classificazione:

   Titolo I *(spese vincolate)*, in cui sono riportate le spese fisse ed obbligatorie, le spese finanziate da mutui, le spese sui fondi di ricerca, le altre spese vincolate per la realizzazione di specifici progetti appositamente finanziati. Ciascuna categoria è articolata in capitoli, che possono suddividersi in articoli secondo la classificazione economica di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n° 168;

   Titolo II *(spese non vincolate)*, in cui vengono iscritte le rimanenti spese. Il titolo è articolato in categorie inerenti le spese programmate e le spese di funzionamento. Le categorie "spese programmate" e "spese di funzionamento" si dividono in capitoli ed eventualmente in articoli, secondo la classificazione economica di cui all'articolo 7, comma 6 della legge 9 maggio 1989 n° 168.

   Titolo III *(partite di giro)*, in cui vengono iscritte le poste corrispondenti all'analogo titolo delle entrate.

3 Ai bilanci di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Il presunto avanzo di cassa è iscritto come prima posta di entrata del bilancio.

Art. 28

(Procedimento di adozione dei bilanci)

1. I Direttori dei centri autonomi di spesa, coadiuvati dai Segretari amministrativi, predispongono il bilancio preventivo e lo presentano, per l'approvazione, ai rispettivi Consigli.
2. I progetti di bilancio devono essere presentati al Consiglio entro il 15 dicembre; l'approvazione di tali bilanci deve avvenire entro il 31 dicembre.

Art. 29

(Variazione dei bilanci)

1. Quando fatti sopravvenuti in corso di esercizio rendano necessario modificare le iniziali previsioni di entrata e di spesa, il centro autonomo di spesa adotta le conseguenti variazioni di bilancio.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere proposte ed adottate soltanto se è assicurata la copertura finanziaria.
3. Successivamente all'approvazione del conto consuntivo riguardante il precedente esercizio e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno i centri autonomi di spesa dispongono l'assestamento del bilancio preventivo. Allorché sia accertato un avanzo di cassa minore rispetto a quello presuntivamente iscritto in bilancio, con la delibera di assestamento vengono adottate le misure necessarie a riportare in pareggio il bilancio.
4. Le variazioni e l'assestamento sono disposte con lo stesso procedimento previsto per l'adozione del bilancio. Nei casi di urgenza le variazioni possono essere disposte con provvedimento formale dal Direttore, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio.

Art. 30

(Riscossione delle entrate)

I centri autonomi di spesa ricevono le risorse finanziarie esclusivamente per il tramite dell'Ateneo. L'Ateneo trasferisce entro 15 giorni e comunque, a fine anno, non oltre il 10 dicembre i fondi di spettanza dei centri autonomi di spesa mediante ordinativi diretti a loro favore dandone contestuale comunicazione. Le variazioni di bilancio relative alle risorse finanziarie correlate ad entrate a destinazione vincolata di cui all'art. 14 sono predisposte con procedure d'urgenza

Art. 31
(Donazioni)

I centri autonomi di spesa assumono direttamente in carico con delibera dei rispettivi Consigli, e senza ulteriori autorizzazioni, i materiali didattici, scientifici e librari che le ditte, le case editrici o altri soggetti pubblici e privati, secondo consuetudine, cedono all'Università per prove, utilizzo o per altri compiti istituzionali dell'Università stessa.

Art. 32
(Quote per il funzionamento)

1. I consigli dei centri autonomi di spesa possono determinare, sui fondi per la ricerca scientifica destinati alle spese di funzionamento e sui proventi derivati da contratti di ricerca e di consulenza e dalle prestazioni per conto terzi, una quota da destinare a titolo di concorso alle spese generali dei centri medesimi.
2. Trascorso il termine dell'utilizzazione dei fondi delle ricerche finanziate dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, le somme non impegnate confluiranno nelle entrate del bilancio dei centri autonomi di spesa e saranno destinate all'acquisto di attrezzature.

Art. 33
(Reversali di incasso)

1. I centri autonomi di spesa provvedono alla riscossione delle entrate mediante reversali di incasso, firmate dal Direttore e dal Segretario Amministrativo.
2. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari di entrata, prima dell'invio all'istituto cassiere.
3. Le reversali, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, contengono le seguenti indicazioni:
   a) *esercizio finanziario;*
   b) *capitolo di bilancio;*
   c) *codice meccanografico del capitolo;*
   d) *nome e cognome o denominazione del debitore;*
   e) *causale della riscossione;*
   f) *importo in cifre e in lettere;*
   g) *data di emissione.*

Art. 34
(Effettuazione delle spese)

1. I Direttori provvedono, tramite il Segretario Amministrativo, a tutte le spese necessarie dei centri autonomi di spesa. A tal fine essi assumono le obbligazioni e provvedono a disporne l'adempimento ordinando il relativo pagamento.
2. I Consigli dei centri autonomi di spesa, con apposita delibera adottata, di regola, in occasione dell'approvazione del bilancio, individuano le obbligazioni che, per entità o contenuti, sono da considerare particolarmente qualificanti la gestione dell'esercizio e, di conseguenza, riservate alla competenza di tali organi collegiali.
3. Nel caso siano utilizzati fondi di ricerca, l'assunzione delle obbligazioni avviene su richiesta dell'assegnatario del fondo, cui è riservata la valutazione sulla necessità della spesa ai fini dello svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento. Identica procedura è adottata per quanto riguarda i fondi assegnati alle biblioteche annesse alle Facoltà.

Art. 35
(Mandati di pagamento)

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento, a firma del Direttore e del Segretario amministrativo, numerati in ordine progressivo e tratti sugli appositi conti correnti bancari. E' vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sui conti correnti.
2. I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:
   a) *esercizio finanziario;*
   b) *capitolo di bilancio,*
   c) *codice meccanografico del capitolo;*
   d) *nome e cognome o denominazione del creditore a favore del quale è stato emesso;*
   e) *causale di pagamento;*
   f) *importo in cifre ed in lettere;*
   g) *data di emissione.*
3. Ogni mandato di pagamento è corredato dalla documentazione comprovante la regolarità del trasferimento e da quant'altro giustifichi la spesa.
4. Al mandato estinto è allegata la documentazione di cui al comma precedente.
5. I mandati di pagamento non estinti entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di emissione sono commutati in assegno circolare non trasferibile, da inviarsi al creditore con spese a suo carico.

Art. 36
(Fondi per spese in contanti)

1. Per le spese da effettuarsi in contanti l'Economo e i Segretari amministrativi vengono dotati all'inizio dell'esercizio di un fondo di importo non superiore rispettivamente a lire 30.000.000 e a lire 5.000.000, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. Ciascun centro autonomo di spesa deve tenere un apposito registro, che può essere anche di tipo informatico, nel quale vanno annotati sia i prelievi che i pagamenti effettuati. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono le lire 50.000 l'Economo e i Segretari amministrativi sono esentati, sotto la loro personale responsabilità, dall'obbligo di documentazione fiscale. Tali spese non possono eccedere mensilmente l'importo di lire 500.000.
3. Alla fine dell'esercizio, l'Economo e i Segretari amministrativi restituiscono, mediante versamento all'istituto cassiere, le somme anticipate.
4. I limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono aggiornati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 37
(Scritture finanziarie)

I centri autonomi di spesa devono tenere le seguenti scritture finanziarie:

a) *un partitario delle entrate ed un partitario delle spese nei quali, per ciascun capitolo od articolo, vanno indicati lo stanziamento iniziale, le variazioni successive e le somme rispettivamente riscosse e pagate;*

b) *il giornale cronologico di cassa, in cui vengono annotate le reversali ed i mandati emessi;*

c) *un elenco delle obbligazioni contratte, nel quale, per ciascuna di esse, sono indicati tutti gli elementi idonei ad individuarla, il relativo ammontare, il presunto termine di adempimento e lo stanziamento su cui verrà imputato il pagamento.*

Art. 38
(Conto consuntivo)

1. Ogni centro autonomo di spesa predispone il conto consuntivo della gestione inerente il precedente esercizio. Esso è redatto in conformità ai criteri di cui all'art. 7 comma 6 della legge 9 maggio 1989 n° 168 e si compone del conto consuntivo di cassa e della situazione patrimoniale. Ai conti consuntivi è allegata una relazione del Direttore che illustra le singole azioni programmate e descrive i risultati con esse raggiunti.
2. I Direttori presentano i conti consuntivi ai rispettivi organi collegiali, che li approvano entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.
3. I conti consuntivi dei centri autonomi di spesa sono trasmessi all'ufficio di bilancio, per la predisposizione del conto consuntivo dell'Università, nonché al Nucleo di valutazione, che ne tiene conto ai fini della propria relazione.
4. Il conto consuntivo di cassa è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio preventivo ed espone i risultati della gestione finanziaria. In particolare, nel conto consuntivo di cassa sono evidenziati, distintamente per ciascun stanziamento di spesa e di entrata, le previsioni iniziali e quelle definitive, nonché le somme riscosse e quelle pagate.
5. La situazione patrimoniale è redatta in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, essa evidenzia le obbligazioni già contratte ed espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.

TITOLO IV

AUTONOMIA NEGOZIALE

Art. 39
(Norme generali)

1. L'Università ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni previste dalla legge 9 maggio 1989, n° 168.
2. Nell'esercizio della sua autonomia negoziale, l'Università pone in essere tutti gli atti, contratti e operazioni aventi natura patrimoniale e non, necessari ed opportuni per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 40
(Limiti di applicazione)

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai casi non disciplinati da norme comunitarie immediatamente applicabili o da norme statali di adeguamento alle direttive comunitarie in materia di LL.PP. nonchè di pubbliche forniture, ovvero da leggi specifiche che abbiano per destinatarie le Università.

Art. 41
(Competenze)

1. I Dirigenti e i Direttori dei centri autonomi di spesa stipulano i contratti secondo la ripartizione delle competenze per materia di cui all'art. 26.
2. Il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Senato accademico, stipula i contratti e le convenzioni generali relativi alle attività di ricerca commesse all'Università da enti pubblici e privati. La delibera di approvazione può autorizzare i centri autonomi di spesa a stipularne i contratti di attuazione. I Direttori dei centri autonomi di spesa possono stipulare direttamente, previa delibera dei rispettivi organi collegiali, i contratti di ricerca non compresi in convenzioni generali

Art. 42
(Procedure contrattuali)

1. I contratti sono preceduti dall'adozione, da parte dell'organo competente del centro di spesa, di un provvedimento nel quale sono indicate le ragioni del contratto e sono stabilite le modalità di scelta del contraente.
2. La scelta del contraente avviene mediante licitazione privata, a meno che la natura ed il valore del contratto rendano più conveniente l'asta pubblica.
3. Si procede mediante appalto concorso o mediante trattativa privata nei casi indicati, rispettivamente, negli articoli 48 e 49. Il ricorso alle procedure di appalto concorso e trattativa privata è motivato, nel provvedimento di cui al primo comma, con riferimento alle ipotesi previste dalle norme citate..
2. Per lo svolgimento delle procedure negoziali i centri autonomi di spesa si avvalgono dei competenti uffici dell'amministrazione universitaria, secondo modalità all'uopo stabilite con decreto rettorale.

Art. 43
(Edilizia universitaria)

Per le opere di edilizia universitaria, ivi compreso l'affidamento di incarichi di progettazione e di direzione lavori, si applicano le norme speciali in materia e quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche per conto dello Stato.

Art. 44
(Asta pubblica)

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede del centro autonomo di spesa interessato e presso la sede centrale dell'Università.
2. Ad esso è data pubblicità secondo le procedure stabilite dal Consiglio di amministrazione o dal Consiglio del centro appaltante.
3. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto stesso, nonché i criteri di aggiudicazione.

Art. 45

(Licitazione privata)

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte o persone ritenute idonee di un invito - contenente una esaurientes descrizione dell'oggetto e delle condizioni generali e particolari del contratto - a presentare offerta, firmata, entro il giorno e l'ora stabiliti.
2. Nella lettera di invito dovranno inoltre essere precisate le modalità della gara ed il criterio scelto in base al quale si procede all'aggiudicazione.
3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta dai dirigenti e dal direttore del centro autonomo di spesa avvalendosi, se del caso, di elenchi precedentemente predisposti, come previsti dall'art. 56, ovvero degli albi professionali delle categorie imprenditoriali.
4. La documentazione eventualmente richiesta per partecipare, può essere costituita da dichiarazioni sostitutive rilasciate dai legali rappresentanti nel rispetto delle norme vigenti.
5. L'intenzione di procedere alla licitazione privata può essere resa nota mediante la pubblicazione di un bando o di un avviso di licitazione. In tal caso sono invitate le ditte o persone che, in conformità alle previsioni del bando o dell'avviso, abbiano fatto richiesta di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal bando o dall'avviso.

Art. 46

(Svolgimento delle gare)

1. Le gare per asta pubblica o per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o nelle lettere d'invito.
2. Apposite commissioni nominate dai Dirigenti o dai Direttori dei centri autonomi di spesa e integrate rispettivamente da un funzionario amministrativo o da un segretario amministrativo, che funge da ufficiale rogante, procedono all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.
3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.

Art. 47

(Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica o della licitazione privata)

Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

a) *per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'università, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito;*

b) *per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Università:*

1) al prezzo più basso qualora si sia in presenza di offerte che presentano, in base a criteri oggettivi, parità di requisiti tecnici e funzionali;

2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

Art. 48

(Appalto concorso)

1. E' ammessa la forma dell'appalto concorso quando il Centro di Spesa ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo di opere, di lavori, di forniture e di servizi.
2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso spese puo essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
3. L'aggiudicazione motivata, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera del consiglio del Centro di Spesa, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze del Centro di Spesa, la commissione può proporre al consiglio del Centro di Spesa, che venga indetto un nuovo appalto-concorso con la eventuale adozione di nuove prescrizioni.
5. L'intenzione di procedere all'appalto concorso può essere resa nota mediante la pubblicazione di un bando o di un avviso di appalto concorso. In tal caso sono invitate le ditte o persone che, in conformità alle previsioni del bando o dell'avviso, abbiano fatto richiesta di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal bando o dall'avviso.

Art. 49

(Trattativa privata)

1 Si può far ricorso alla trattativa privata:

a) quando l'importo del contratto non sia superiore ai 100 milioni, con esclusione dei contratti che costituiscono frazionamento artificioso di prestazioni unitarie;

b) quando l'asta, la licitazione o l'appalto concorso non siano stati aggiudicati, purchè non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie del contratto;

c) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei servizi, delle forniture e dei lavori siano tali da non consentire l'asta o la licitazione;

d) per gravi ragioni di opportunità accertate o dichiarate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

e) per l'affidamento di incarichi di collaborazione e/o professionali e simili ove la scelta del prestatore d'opera è strettamente basata su capacità e requisiti individuali;

f) per l'acquisto di materiale librario e bibliografico, ove sussistano le ragioni di correntezza dell'approvigionamento;

g) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

h) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;

i) per l'affidamento al contraente originario di forniture destinate al completamento o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori possa costringere l'Università ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempre che il ricorso allo stesso fornitore appaia nel complesso economicamente conveniente;

l) per l'acquisto, la permuta o la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonchè per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle provincie e ai comuni;

m) per gli acquisti all'estero;

n) per l'acquisto di macchine, strumenti e oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti.

2. L'affidamento del contratto a trattativa privata è preceduto dall'esperimento di una gara informale, mediante l'interpello di almeno tre ditte o persone, al fine di operare un confronto concorrenziale fra le offerte.

3. La gara informale si svolge secondo modalità, predeterminate e rese note agli interpellati, idonee a garantire la parità di condizioni fra i concorrenti e l'efficienza e l'economicità della procedura. I requisiti richiesti per partecipare e la relativa documentazione possono essere costituiti da dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa nel rispetto della vigente normativa fiscale.

4. L'ntenzione di procedere alla gara informale può essere resa nota mediante la pubblicazione di un avviso di gara. In tal caso sono interpellate le ditte o persone che, in conformità alle previsioni dell'avviso, abbiano fatto richiesta di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dall'avviso.

5. Nel caso di acquisto o locazione di immobili è richiesto il preventivo parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Erariale. Ove tale parere non pervenga entro 30 giorni dalla richiesta può essere individuato o costituito un altro organismo tecnico per la stima, determinandone il compenso.

6. Si può procedere a trattativa privata diretta senza gara informale:

a) quando la gara sia andata deserta;

b) quando non sia possibile, per la situazione di mercato o per la natura della prestazione, istituire un confronto concorrenziale.

c) nei casi indicati nelle lettere da f) a n) del primo comma;

d) nel caso indicato nella lettera d) del primo comma, sempre che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione accerti e dichiari le ragioni dell'inopportunità dell'esperimento della gara informale;

e) per spese di importo non superiore a lire 30 milioni, ad eccezione dei casi esclusi con espressa disposizione del Consiglio di Amministrazione;

f) per acquisti di prodotti di largo consumo, in presenza di listini di prezzi che permettano confronti di mercato..

Art. 50

(Lavori in economia)

1. Si provvede in economia ai lavori quando la natura di tali prestazioni non rendano possibile o conveniente lo svolgimento della gara o della trattativa multipla e/o quando risulti opportuno provvedere direttamente a mezzo di propri organi o agenti, ovvero quando si tratti di lavori urgenti e di modesta entità.
2. I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) *in amministrazione diretta, con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Università;*

b) *a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o a persone di nota capacità e idoneità previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori ed i relativi prezzi sulla base delle indicazioni fornite dal centro di spesa. Il cottimo fiduciario è consentito nei casi di specialità o urgenza dei lavori, quando l'importo della spesa non superi i 10 milioni.*

Art. 51

(Stipulazione dei contratti)

1. Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.
2. I contratti sono stipulati in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio nel rispetto delle norme di cui ai titoli II e III del libro IV del codice civile.
3. I Segretari amministrativi e, per l'Amministrazione centrale, un funzionario all'uopo delegato redigono e ricevono, a tutti gli effetti legali, gli atti e i contratti ed assistono alle gare pubbliche ed alle licitazioni private, redigendo il relativo verbale.
4. I Segretari amministrativi ed il funzionario delegato devono tenere un repertorio secondo la legge notarile e le leggi tributarie.

Art. 52

(Condizioni e clausole contrattuali)

1. I contratti devono avere termini e durata certi.
2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza ed è fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa.
3. Le condizioni e le clausole particolari inserite nel contratto debbono essere approvate separatamente, per iscritto, in conformità agli artt. 1341 e 1342 del c.c.
4. Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite.

Art. 53
(Collaudi)

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo finale o parziale, secondo quanto stabilito nel contratto e da norme di carattere generale.
2. Il collaudo è eseguito, nel rispetto della vigente normativa, dal personale dell'Università o, qualora se ne ravvisi l'opportunità da estranei qualificati per specifica competenza.
3. Il collaudo non può essere affidato alle persone che abbiano partecipato all'aggiudicazione della gara.
4. Per le apparecchiature, gli strumenti ed altro materiale destinati alla ricerca scientifica, il collaudo è eseguito da chi ha richiesto la fornitura, in contraddittorio ove necessario con la ditta fornitrice, sempre che non abbia fatto parte della commissione di aggiudicazione.
5. Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera rispettivamente lire 100 milioni e lire 50 milioni può essere sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità alle norme contrattuali delle forniture rilasciata e sottoscritta da chi ha diretto i lavori ovvero da chi ha ricevuto la fornitura.
6. Per i lavori e le forniture che richiedono l'osservanza di norme antiinfortunistiche o di sicurezza il collaudo o l'attestazione di cui al comma precedente debbono comunque certificare con l'assunzione delle relative responsabilità il rispetto di tali norme.

Art. 54
(Cauzione)

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e il contratto non superi l'importo di lire 25 milioni oltre l'I.V.A., escluso ogni frazionamento, ripartizione, completamento, ampliamento di precedenti lavori o forniture. In tal caso la cauzione viene sostituita da un ulteriore ribasso forfettario dell'1% sul prezzo netto di aggiudicazione, praticato direttamente in fattura.
3. Per i contratti stipulati all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

Art. 55
(Penalità)

1. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempimento o ritardo nell'esecuzione.
2. Per i contratti stipulati all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

Art. 56

(Revisione prezzi)

La revisione dei prezzi . è ammessa se revista nel contratto e comunque nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i contratti dello stato.

Art. 57

(Elenco dei fornitori)

1. L'Amministrazione centrale ed i centri autonomi di spesa predispongono e aggiornano annualmente appositi elenchi nei quali sono riportate le indicazioni atte ad individuare tutti i fornitori, suddivisi per tipo di attività con i quali sono stati avviati o conclusi rapporti contrattuali per forniture, prestazioni, servizi e lavori.
2. In tali elenchi vengono annotate le informazioni relative alla esecuzione delle opere e alla qualità delle forniture.
3. Al fine della predisposizione di un elenco generale dei fornitori dell'Ateneo, i centri autonomi di spesa trasmettono i rispettivi elenchi e i relativi aggiornamenti all'Amministrazione centrale che ne cura la compilazione e la divulgazione.

Art. 58

(Prestazioni d'opera)

1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali e per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, i centri autonomi di spesa e l'Amministrazione centrale possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Il rapporto con il terzo estraneo deve essere instaurato in forma scritta con compilazione e sottoscrizione di moduli a contenuto predeterminato e non deve prevedere il rispetto di orari di ufficio o compensi commisurati al tempo impiegato.

Art. 59

(Prestazioni a pagamento)

1. I centri autonomi di spesa, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività didattiche, di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni con enti pubblici o soggetti privati.

2. Ai fini del presente articolo per attività didattica, di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dall'Università in cui l'interesse del committente è prevalente.
3. Gli utili sono costituiti dalle somme riscosse detratti i costi globali per effettuare le prestazioni, ivi comprese le spese di carattere generale sostenute dall'Università, per la cui copertura l'Amministrazione centrale trattiene una quota pari al 10.% delle somme riscosse, al netto delle spese per l'acquisto di attrezzature previste in convenzione.
4. Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino ad una somma annua totale non superiore al 30% della retribuzione complessiva secondo le seguenti quote: fino a 3 per i professori, i dirigenti ed i funzionari appartenenti alla nona e decima qualifica funzionale; fino a 2 per i ricercatori, i professori stabilizzati, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed il personale tecnico-amministrativo della settima e ottava qualifica funzionale; fino a 1,5 per il personale sino alla sesta qualifica funzionale. In ogni caso la somma così erogata non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni. Alle persone che sottoscrivendo la relazione finale assumono responsabilità in proprio, i valori dei rapporti delle relative categorie sono aumentati di una unità.
5. Una quota pari al 10% degli utili viene destinata ad un fondo comune di Ateneo per essere ripartita fra tutto il personale tecnico-amministrativo, sulla base dei seguenti quote: fino a 3 per i dirigenti e i funzionari appartenenti alla nona e decima qualifica funzionale; fino a 2 per il personale della settima e ottava qualifica funzionale; fino a 1,5 per il personale dalla prima alla sesta qualifica funzionale.
6. Gli utili residui disponibili a seguito delle ripartizioni di cui ai precedenti commi e delle minori spese sostenute, sono destinati all'acquisto di materiali e attrezzature e alle spese di funzionamento del centro autonomo di spesa che ha eseguito la prestazione.

Art. 60

(Spese per pubblicazioni)

1. Le spese per la stampa di libri, periodici e altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini istituzionali dei centri autonomi di spesa, possono essere sostenute sui relativi fondi, previa autorizzazione dei rispettivi organi collegiali.
2. Le pubblicazioni devono riportare la denominazione dell'Università, quella del centro di spesa, il nome dell'autore e il titolo
3. Per le pubblicazioni librarie si procede mediante contratto stipulato dal direttore del centro.
4. Per le pubblicazioni destinate a scambi è tenuta apposita documentazione con l'annotazione del loro numero e dei destinatari. In ogni caso 3 esemplari sono iscritti nell'inventario.

TITOLO V

PATRIMONIO

Art. 61
(Beni)

1. I beni immobili e mobili di cui l'Università ha la proprietà sono descritti in separati inventari.
2. I singoli centri autonomi di spesa, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 25, hanno l'obbligo della corretta tenuta degli inventari e del loro aggiornamento permanente.
3. I beni immobili concessi all'Università in uso gratuito e perpetuo sono descritti in appositi registri, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme che li regolano.
4. Tutti gli atti di disposizione del patrimonio devono essere deliberati dagli organi collegiali dei singoli centri di spesa, secondo la ripartizione delle competenze per materia di cui all'articolo 26.

Art. 62
(Assegnazione dei beni immobili e grandi attrezzature)

1. Il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, assegna in uso gli immobili, o parte di essi, nonché le grandi attrezzature.
2. Gli uffici competenti alla tenuta degli inventari dei beni di cui al comma precedente annotano i provvedimenti di assegnazione e le successive variazioni.

Art. 63
(Inventario dei beni immobili)

L'inventario dei beni immobili, istituito presso l'Amministrazione centrale, deve evidenziare:

a) *la denominazione, l'ubicazione, la descrizione grafica, l'uso cui sono destinati e le strutture cui sono affidati;*

b) *il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;*

c) *le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;*

d) *il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;*

e) *gli eventuali redditi.*

Art. 64
(Classificazioni dei beni mobili)

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
   a) *mobili, arredi, macchine di ufficio;*
   b) *materiale bibliografico;*
   c) *collezioni scientifiche;*
   d) *strumenti tecnici, attrezzature in genere;*
   e) *automezzi ed altri mezzi di trasporto;*
   f) *fondi pubblici e privati;*
   g) *altri beni mobili.*
2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

Art. 65
(Inventario dei beni mobili)

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
   a) *il luogo in cui si trovano;*
   b) *la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;*
   c) *la quantità e il numero;*
   d) *il valore.*
2. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
3. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta.

Art. 66
(Consegnatari dei beni mobili)

1. Di norma i beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono presi in consegna secondo le rispettive competenze dai Direttori dei centri autonomi di spesa e dall'Economo i quali, per esigenze organizzative o di servizio, possono affidare, con apposito verbale, determinati beni mobili ad altri agenti responsabili.
2. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni della quale è redatto apposito verbale.

Art. 67

(Carico e scarico dei beni mobili)

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento dell'Organo collegiale competente, sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.
4. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.
5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 68

(Ricognizione dei beni mobili)

1. Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari.

Art. 69

(Valutazione ed ammortamento dei beni)

1. La valutazione degli immobili viene effettuata al costo iniziale ovvero al prezzo di stima, o di mercato se trattasi di immobile pervenuto per causa diversa dall'acquisto a titolo oneroso, maggiorato delle spese per eventuali opere di miglioria.
2. I mobili sono valutati al prezzo di acquisto maggiorato degli oneri accessori, ovvero se trattasi di beni pervenuti per altra causa, al prezzo di stima o di mercato acquisito, se del caso, il parere degli uffici competenti dell'Università.
3. I libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo.
4. I fondi pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della formazione dell'inventario. Per le azioni non ammesse alla quotazione di borsa e per le quote di Società non azionarie, il valore venale è determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della Società. Per le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso non ammessi alla quotazione si ha riguardo al tasso di interesse e alla solvibilità dell'emittente. Essi sono descritti con l'indicazione della natura, del numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.

5. Il valore dei beni immobili e mobili, con esclusione del materiale bibliografico, delle collezioni scientifiche e delle opere d'arte viene annualmente rettificato in base alle aliquote di deperimento fissate dal Consiglio di amministrazione sulla base dei parametri predisposti dal Nucleo di Valutazione, secondo una curva di svalutazione prevista in termini matematici a quote costanti e a valore residuale.
6. Le quote ammortizzate sono evidenziate in apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.
7. Dei beni da cancellare nel corso dell'esercizio deve essere redatto un elenco da allegare alla situazione patrimoniale.
8. Per i beni cancellati dagli inventari il fondo di ammortamento di cui al 5° comma deve essere ridotto delle quote di deperimento già accantonate per i beni stessi.

Art. 70

(Materiali di consumo)

1. Per il materiale di consumo è tenuta, da parte dell'economo e dei segretari amministrativi, apposita documentazione giustificativa, a quantità e specie, dell'utilizzazione del materiale stesso.

Art. 71

(Automezzi)

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
   a) *la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;*
   b) *il rifornimento dei carburanti e dei percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.*
2. Il consegnatario verifica la compilazione del prospetto che riepiloga quadrimestralmente le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo acclude agli atti del centro autonomo di spesa.

Art. 72

(Inesigibilità dei crediti)

Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione degli Organi collegiali competenti dopo l'espletamento degli accertamenti necessari in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 73
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
   a) *esamina i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;*
   b) *vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Università;*
   c) *accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;*
   d) *effettua verifiche di cassa e su l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.*
2. Le funzioni sono svolte collegialmente. I singoli componenti possono tuttavia procedere anche individualmente ad operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal Collegio, previa comunicazione al Presidente.

Art. 74
(Verbali e relazioni)

Copia dei verbali delle adunanze del Collegio e delle relazioni di cui all'articolo precedente sono trasmesse al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione nonché ai dirigenti, ai direttori dei centri autonomi di spesa e ai segretari amministrativi interessati.

Art. 75
(Nucleo di Valutazione)

1. Per i compiti stabiliti dall'art. 70 dello Statuto il Nucleo di Valutazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può avvalersi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di consulenze esterne. Non può comunque avvalersi di persone facenti parte del corpo accademico dell'Università.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possono richiedere l'effettuazione di particolari analisi o di specifiche indagini.
3. Il Nucleo di Valutazione predispone annualmente una relazione generale di accompagnamento del conto consuntivo dell'Università nella quale espone le attività svolte e in particolare illustra gli aspetti significativi delle risultanze delle verifiche effettuate.

Art. 76

(Analisi dell'andamento economico della gestione)

Il Nucleo di Valutazione segue l'andamento economico della gestione dell'Ateneo e dei centri autonomi di spesa e provvede alla graduale predisposizione di un conto economico generale, articolato in costi e ricavi e disagregato per singoli centri di spesa.

Art. 77

(Indennità)

Ai membri del Collegio dei Revisori e del Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 78
(Rapporti contrattuali in corso)

I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento sono regolati dalle norme vigenti al momento della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

Art. 79
(Centri e servizi interdipartimentali)

La gestione amministrativo-contabile dei centri e dei servizi interdipartimentali di cui rispettivamente agli articoli 89 e 90 del DPR n° 382 dell'11 luglio 1980, ove non diversamente previsto dalla delibera istitutiva, è affidata ad uno dei Dipartimenti che concorre alla loro costituzione.

Art. 80
(Regolamenti interni)

1. Nel rispetto delle norme del presente Regolamento, i centri autonomi di spesa possono darsi dei regolamenti interni per disciplinare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
2. I regolamenti di cui al comma precedente sono deliberati dagli organi collegiali dei centri autonomi di spesa ed emanati dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 81

(Sostituti)

I Direttori dei centri autonomi di spesa designano il docente incaricato della loro sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 82

(Periodi di esclusiva ricerca scientifica)

I docenti autorizzati, ai sensi dell'Art. 17 D.P.R. 382/80, a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica in Istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali, possono utilizzare i fondi di ricerca di cui sono titolari per la copertura dei relativi costi di viaggio e soggiorno.

Art. 83

(Responsabilità e obbligo di denuncia)

1. I Direttori dei centri autonomi di spesa ed i Dirigenti dell'Università hanno l'obbligo di denunziare al Rettore i fatti, di cui siano venuti a conoscenza direttamente o mediante rapporto, che diano luogo a responsabilità amministrativa o contabile. Se il fatto sia imputabile al Rettore, la denuncia è fatta al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Rettore o il Consiglio di Amministrazione, accertata la fondatezza della denuncia, la inoltrano alla Procura generale della Corte dei conti.

Art. 84

(Abrogazione di norme)

Con l'emanazione del presente regolamento cessano di avere efficacia per l'Università di Sassari, a norma dell'art. 7 comma 11 della legge 9 maggio 1989 n° 168, le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con esso.

97A2868

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 7 aprile 1997, n. 15/97.

Nuove disposizioni in materia di tesoreria unica e trasferimenti erariali agli enti locali.

Ai prefetti della Repubblica

A tutti i comuni

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Direzione generale del Tesoro - Servizio II

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Ai commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

1. *Premessa.*

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», provvedimento «collegato» alla legge finanziaria per l'anno 1997, contiene, unitamente al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, importanti innovazioni in materia di tesoreria unica, determinazione e modalità di erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali.

In particolare, il comma 155, dell'art. 1, della citata legge n. 662 del 1996, stabilisce che dal 1° gennaio 1997 sono assoggettati al sistema di tesoreria unica, di cui alla tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, anche i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con la temporanea esclusione dei comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da soggetti diversi da quelli (banca autorizzata o concessionaria della riscossione) previsti dall'art. 50 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, modificato dal decreto legislativo dell'11 giugno 1996, n. 336. Tali enti subentrano nelle disposizioni della tesoreria unica dal giorno successivo alla scadenza del contratto stipulato con il tesoriere non abilitato. A tale proposito, questo Ministero con la circolare F.L. 2/97 del 3 gennaio 1997 ha invitato tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a produrre apposita attestazione per l'individuazione del soggetto incaricato del servizio di tesoreria.

Altra importante innovazione introdotta con i provvedimenti in argomento è rappresentata dai tempi di erogazione dei trasferimenti erariali e dalle modalità di pagamento degli stessi.

Infatti, diversamente da quanto disciplinato negli anni dal 1994 al 1996, per il 1997 i contributi ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale vengono corrisposti con cadenza quadrimestrale, mentre la quasi totalità dei restanti trasferimenti vengono corrisposti in una o più soluzioni con scadenza predeterminata. Inoltre, tutti i trasferimenti erariali sono comunicati o accreditati presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti nei modi di seguito specificati, ad eccezione di quelli in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il cui servizio di tesoreria è gestito da soggetti diversi da quelli previsti dal citato art. 50, del decreto legislativo n. 77 del 1995 per i quali permane il sistema di accreditamento presso i rispettivi conti correnti postali.

In particolare, con l'unica eccezione suddetta, le modalità di accreditamento dei trasferimenti erariali, limitatamente alla prima quadrimestralità, sono diversamente articolate a seconda che gli enti locali siano già titolari di conto aperto in tesoreria unica (enti con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti) ovvero intestatari fino al 1996 di conto corrente postale (enti con popolazione non superiore a 5.000 abitanti).

Ciò premesso, si ritiene opportuno far presente quanto segue in merito alla corresponsione dei trasferimenti erariali agli enti locali e alle modalità di erogazione dei trasferimenti stessi.

2. *Assegnazione dei trasferimenti erariali.*

Come accennato in premessa, ai sensi dell'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 669 del 1996, i trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, spettanti agli enti locali nel 1997, vengono assegnati con scadenze diverse da quelle previste nei precedenti esercizi.

2.1. *Contributi ordinari, consolidati e perequativi per la fiscalità locale.*

In virtù delle norme contenute all'art. 9 del citato decreto-legge n. 669 del 1996, i contributi ordinari, consolidati e perequativi per la fiscalità locale vengono assegnati in tre quadrimestralità di pari importo entro i mesi di febbraio, maggio e ottobre 1997. Restano esclusi dalla terza quadrimestralità gli enti che alla data

del 15 settembre 1997 non hanno fatto pervenire a questo Ministero la certificazione sul bilancio di previsione dell'anno 1997 e sul conto consuntivo dell'anno 1995.

2.2. *Altri contributi.*

Le norme stesse stabiliscono, inoltre, che il contributo erariale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti viene assegnato, sulla base della spettanza al 10 gennaio 1997, nella misura del 40 per cento entro il 30 aprile 1997 nella misura del 50 per cento entro il 31 luglio 1997. Entro il 31 ottobre 1997, infine, viene assegnato il saldo corrispondente alla differenza tra gli acconti versati e l'ammontare complessivo della nuova spettanza del medesimo anno rideterminata sulla base delle certificazioni sui mutui contratti nel 1996, di mutui contratti nel 1995 in ammortamento dal 1° gennaio 1997 e delle variazioni intervenute nel 1996 sui mutui già assoggettati ai benefici del fondo in argomento.

Viene, altresì, stabilito che il contributo nazionale ordinario per gli investimenti viene assegnato in unica soluzione entro il 31 luglio 1997 e che il contributo per il finanziamento dell'onere derivante dagli incrementi degli stipendi dei segretari comunali viene assegnato entro il 30 giugno 1997.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 156, della citata legge n. 662, del 1996, a decorrere dall'anno 1997, è attribuito a favore di tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti un contributo di complessive lire 180 miliardi, commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide al 31 dicembre 1996 di cui al precedente comma 155. A tale riguardo, è stata predisposta da questo Ministero la circolare F.L. 4 del 23 gennaio 1997, integrata dalle circolari telegrafiche n. 9 e n. 11 rispettivamente del 4 febbraio e 6 marzo 1997, per l'acquisizione, da parte degli enti interessati, della base di calcolo del contributo in argomento. Come indicato nella circolare di base, nel caso in cui l'ammontare del fondo non sia sufficiente per l'erogazione del contributo fino al 6 per cento delle disponibilità certificate dai comuni, l'attribuzione del trasferimento verrà operata in proporzione allo stanziamento in argomento. Il contributo viene assegnato in unica soluzione entro il 30 giugno 1997.

3. *Modalità di erogazione dei contributi.*

L'assegnazione dei trasferimenti erariali non coincide più con l'erogazione dei trasferimenti stessi. In particolare, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato art. 9, del decreto-legge n. 669 del 1997 i contributi erariali vengono erogati con le seguenti metodologie:

3.1. *Contributi agli enti locali con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, già intestatari di conti presso le tesorerie.*

Si precisa che questo Ministero si limita a comunicare alle tesorerie territorialmente competenti, entro le suindicate scadenze, i trasferimenti erariali spettanti ad ogni singolo ente. Contestualmente ad ogni ente locale interessato viene inviato, per il tramite della competente prefettura, avviso di comunicazione dell'importo normativamente maturato. Le sezioni di tesoreria, su richiesta degli enti, anticipano le somme in argomento previo accertamento che le disponibilità al 1° gennaio 1997 siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento, così come previsto dall'art. 3, comma 214, della citata legge 662 del 1996. È nell'interesse dell'ente locale, pertanto, attivarsi presso il proprio tesoriere per ottenere la tempestiva segnalazione del raggiungimento del citato limite di legge. Al verificarsi della condizione di legge va comunque effettuata apposita domanda alla sezione di tesoreria territorialmente competente.

3.2. *Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non assoggettati alla disciplina della tesoreria unica fino al 1996.*

Il Ministero emette a favore delle tesorerie territorialmente competenti ordinativi diretti cumulativi relativi alla prima quadrimestralità dei contributi ordinari, consolidati e perequativi degli squilibri di fiscalità locale, utilizzabili dagli enti solo dopo l'esaurimento delle disponibilità liquide al 31 dicembre 1996. Dalla seconda quadrimestralità e per i restanti trasferimenti erariali, analogamente al sistema previsto per gli enti con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, questo Ministero comunica alle tesorerie gli importi normativamente maturati. Le sezioni di tesoreria, nel rispetto del citato art. 3, comma 214, della legge 662 del 1996 e su richiesta degli enti, anticipano le somme in argomento previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali al 1° gennaio 1997 siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento dell'importo della prima quadrimestralità. Anche in tale circostanza, come indicato per gli enti con popolazione non inferiore a 5.000, è necessario che gli enti locali si attivino presso il proprio tesoriere per la verifica delle disponibilità giacenti. Si ribadisce, che al raggiungimento del limite di legge l'ente dovrà, comunque, produrre apposita richiesta alla sezione di tesoreria territorialmente competente.

3.3. *Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, temporaneamente esclusi dalle disposizioni della tesoreria unica.*

Il pagamento dei contributi in argomento avviene mediante emissione di mandati cumulativi con accreditamento diretto presso i rispettivi conti correnti postali. Dall'attribuzione successiva alla scadenza del contratto con il tesoriere non abilitato, gli enti interessati vengono assoggettati alle medesime modalità di pagamento degli altri enti locali.

3.4. *Eccezione al principio fissato dall'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, i titoli di spesa relativi al pagamento di servizi resi dall'ente all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a lire 500.000 restano

esclusi dalla verifica da parte delle tesorerie provinciali dello Stato del raggiungimento del limite del 20 per cento rispetto alle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997.

4. *Modalità e tempi di accreditamento da parte delle tesorerie provinciali dello Stato.*

Indipendentemente dalla tipologia degli enti locali e ad esclusione della prima quadrimestralità dei contributi ordinari, consolidati e perequativi per le fiscalità locale a favore degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti assoggettati alla disciplina della tesoreria unica, ai sensi del comma 5, del citato art. 9, del decreto-legge n. 669 del 1996, le tesorerie territorialmente competenti in caso di più assegnazioni spettanti per legge anticipano in contabilità speciale quella cronologicamente precedente e, in caso di analoga scadenza, quella di importo inferiore.

5. *Modalità di erogazione dei trasferimenti erariali pregressi e di quelli non previsti dalla vigente normativa di finanza locale per l'anno 1997.*

La normativa esposta nel disporre le nuove modalità di pagamento dei trasferimenti statali esplicitamente si riferisce solo all'esercizio 1997 ed ai contributi erariali ivi indicati. Nulla dispone sulle modalità di erogazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali antecedentemene al 1997, comunque dovuti, ed a quelli non espressamente indicati nella stessa normativa. Ne consegue, che per tutti i trasferimenti non previsti dall'art. 9, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, si provvederà ai relativi pagamenti mediante l'emissione di mandati presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

L'utilizzo dei contributi in argomento resta, comunque, subordinato al riscontro da parte delle tesorerie territorialmente competenti che le disponibilità al 1° gennaio 1997 siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento.

6. *Utilizzo dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali nel 1997 giacenti presso le tesorerie territorialmente competenti.*

La normativa in argomento ha ingenerato numerosi dubbi sull'utilizzo da parte degli enti locali dei trasferimenti erariali che affluiscono nel 1997 sui conti aperti presso le tesorerie territorialmente competenti. Si ritiene opportuno, pertanto, esporre quanto convenuto con la Ragioneria generale dello Stato sui quesiti pervenuti attinenti le sottoindicate problematiche.

6.1. *Utilizzo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti delle disponibilità liquide al 31 dicembre 1996 (anche vincolate) per operazioni finanziarie.*

Indipendentemente dal vincolo di destinazione delle disponibilità liquide al 31 dicembre 1996 non sussistono divieti normativi nel reimpiego delle somme in operazioni finanziarie a breve o medio termine. In tale circostanza l'ente dovrà comunque valutare l'immediata esigibilità delle somme investite per far fronte ai pagamenti da sostenere in quanto nessun prelevamento potrà essere effettuato in contabilità speciale fino all'esaurimento delle stesse.

6.2. *Riversamento di somme provenienti da disinvestimenti relativi ad operazioni finanziarie poste in essere prima del 1° gennaio 1997 da comuni con popolazione non superiore a 5.000.*

Gli enti suddetti devono riversare presso il tesoriere comunale le somme provenienti da disinvestimenti relativi ad operazioni finanziarie poste in essere prima del 1° gennaio 1997. Infatti, il ritorno delle somme investite antecedentemente al 31 dicembre 1996 va configurato come ricostituzione dell'originaria liquidità. Pertanto, le stesse devono essere riversate al tesoriere dell'ente locale.

6.3. *Utilizzo dei trasferimenti erariali in presenza di un fondo di cassa costituito prevalentemente da entrate a specifica destinazione.*

È facoltà degli enti locali, ivi compresi gli enti in stato di dissesto finanziario e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza, disporre delle entrate a specifica destinazione nei limiti delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 38, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e sue successive modificazioni. Qualora nonostante le citate anticipazioni l'ente non abbia ancora raggiunto il limite di legge necessario per accedere ai trasferimenti erariali giacenti presso la tesoreria, è facoltà degli stessi eccedere i limiti di cui al citato art. 38 purché venga contenuto in misura non superiore all'ammontare dei trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione che di volta in volta si renderanno disponibili presso le tesorerie.

6.4. *Utilizzo dei trasferimenti erariali in presenza di un fondo di cassa costituito da liquidità a disposizione di giustizia.*

È stata rappresentata da diversi enti locali l'eventualità che a seguito di somme pignorate o comunque a disposizione di giustizia, gli stessi si trovino impossibilitati ad accedere ai trasferimenti erariali per il mancato raggiungimento del limite del 20 per cento delle disponibilità liquide al 1° gennaio 1997. In tale circostanza la Ragioneria generale dello Stato è dell'avviso che dette somme non devono ricomprendersi tra le disponibilità liquide a disposizione degli enti locali. La stessa Ragioneria ha ravvisato, infatti, l'opportunità di diramare apposite istruzioni alle tesorerie provinciali dello Stato affinchè nella valutazione degli accreditamenti da disporre, la determinazione del 20 per cento delle disponibilità liquide al 1° gennaio 1997 venga maggiorata delle somme a disposizione di giustizia, eventualmente attestate dal tesoriere dell'ente locale. Sulla questione si è in attesa di conoscere il definitivo parere della Direzione generale del Tesoro.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

97A2898

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 marzo 1997 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Umberto Tomaselli console onorario di Spagna a Torino;

Michele Bollettieri, console onorario della Repubblica di San Marino a Bari.

97A2879

Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF, in Roma, a conseguire una eredità ed un legato

Con decreto ministeriale n. 808 in data 21 febbraio 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 1° aprile 1997, il Comitato italiano per l'UNICEF, con sede in Roma, viene autorizzato a conseguire l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Radegonda Angela Colombo, da destinare ai fini istituzionali del Comitato.

Con decreto ministeriale n. 807 in data 21 febbraio 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 1° aprile 1997, il Comitato italiano per l'UNICEF, con sede in Roma, viene autorizzato a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Amalia Franchi, da destinare ai fini istituzionali del Comitato.

97A2899

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Sirco S.r.l. - Servizi integrati di revisione certificazione e organizzazione», in Milano, ora «Sei impianti S.r.l.».

Con decreto ministeriale 7 aprile 1997, l'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 9 giugno 1995, alla società «Sirco S.r.l. - Servizi integrati di revisione certificazione e organizzazione», con sede in Milano, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Milano al n. 323112, codice fiscale 10520080150, ora «Sei impianti», è dichiarata decaduta a seguito della variazione dell'oggetto sociale.

97A2869

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 aprile 1997

Dollaro USA	1702,99
ECU	1922,16
Marco tedesco	982,80
Franco francese	292,18
Lira sterlina	2774,17
Fiorino olandese	874,40
Franco belga	47,639
Peseta spagnola	11,664
Corona danese	258,07
Lira irlandese	2628,05
Dracma greca	6,252
Escudo portoghese	9,826
Dollaro canadese	1217,81
Yen giapponese	13,490
Franco svizzero	1157,87
Scellino austriaco	139,65
Corona norvegese	243,32
Corona svedese	221,75
Marco finlandese	328,79
Dollaro australiano	1318,97

97A2981

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 5 marzo 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 3 marzo 1983 all'impresa Agrimark, con sede in Medicina (Bologna), via S. Carlo, 2132, del prodotto fitosanitario Radicante L, registrato al n. 5262.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 5 marzo 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 3 luglio 1987 all'impresa Mire S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), via Solforata km. 10,750, del prodotto fitosanitario Forate Mire 4,5, registrato al n. 7213.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 5 marzo 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 all'impresa Mire S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), via Solforata km. 10,750, del prodotto fitosanitario Baram 50, registrato al n. 4163.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 5 marzo 1997 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con decreto ministeriale all'impresa Sti-Solfotecnica italiana, con sede in Ravenna, via G. Matteotti, 16, del prodotto fitosanitario Stikoll 50, registrato al n. 4677.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 5 marzo 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 18 aprile 1972 all'impresa Kemio, con sede in Roma, via M. Pantaleoni, 31, del prodotto fitosanitario Contrak, registrato al n. 0463.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 5 marzo 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 30 giugno 1983 all'impresa Agrimark, con sede in Medicina (Bologna), via S. Carlo, 2132, del prodotto fitosanitario Radicante P Agrimark - Talee Erbacee, registrato al n. 5409.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 5 marzo 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 21 gennaio 1971 all'impresa Kemio, con sede in Roma, via M. Pantaleoni n. 31, del prodotto fitosanitario Contrax Stange, registrato al n. 0002.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 5 marzo 1997 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale all'impresa Green U.P. S.r.l., con sede in Verona, corso Porta Borsari, 1/A, del prodotto fitosanitario Wham 80 DF, registrato al n. 8223.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 5 marzo 1997 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione, limitatamente alla produzione di prodotti fitosanitari granulati nello stabilimento sito in Bolzano, via Siemens n. 12, concessa con decreto ministeriale 25 ottobre 1972 all'impresa Du Pont De Nemours Italiana di Milano, via Pontaccio n. 10.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 5 marzo 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 all'impresa Mire S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), via Solforata Km. 10,750, del prodotto fitosanitario Basev, registrato al n. 5713.

Sono state revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Sipsa S.r.l., con sede in Cotignola (Ravenna), via X Aprile n. 3:

1) Cornicide 75 E, reg. n. 7431, decreto ministeriale 8 marzo 1988;

2) Doguanid-Sti PB, reg. n. 5167, decreto ministeriale 1° febbraio 1983;

3) Polisolfuro di calcio Sti, reg. n. 4452, decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

4) Simaprop, reg. n. 7434, decreto ministeriale 9 marzo 1988;

5) Sticereal 2,4 DL, reg. n. 7500, decreto ministeriale 7 giugno 1988;

6) Sticereal 2,4 D Pso, reg. n. 5472, decreto ministeriale 14 settembre 1983;

7) Stiman P8, reg. n. 4454, decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

8) Stiman PB 80, reg. n. 4880, decreto ministeriale 8 settembre 1992;

9) Stiphos P4, reg. n. 4531, decreto ministeriale 14 novembre 1981;

10) Thiocuprazin, reg. n. 4509, decreto ministeriale 22 ottobre 1981;

11) Thio-Flow 60, reg. n. 7499, decreto ministeriale 7 giugno 1988.

97A2900

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.22194 XV J (1147) del 26 febbraio 1997, l'artificio pirotecnico denominato: «Tiziano 65 di colore giallo» che la ditta Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c., intende produrre nella propria fabbrica sita in Castel d'Aiano (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23934 XV J (1154) del 7 marzo 1997, l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba artigiana Buonocore calibro 70 multicolore» che la ditta B&B di Buonocore Giovanni intende produrre nella propria fabbrica sita in Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22171 XV J (1146) del 7 marzo 1997, l'artificio pirotecnico denominato: «Tamara 65» che la ditta Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c., intende produrre nella propria fabbrica sita in Castel d'Aiano (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A2901

REGIONE SICILIA

Avviso relativo all'affidamento del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate per gli ambiti territoriali della regione siciliana.

Si dà notizia che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 16 del 2 aprile 1997 - parte prima - è stato pubblicato il decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze previsto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate per gli ambiti territoriali della regione siciliana per il restante periodo del decennio 1995-2004 di gestione a regime. Le relative domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto assessoriale. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso la direzione finanze e credito dell'assessorato regionale bilancio e finanze - viale Regione siciliana 2226, Palermo - tel. 091/6963243 - 6963230 - Fax 091/6963279.

97A2944

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 gennaio 1997 concernente: «Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1997).

Nell'allegato alla deliberazione citata in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 32, alla voce: «USL Pescara S. Valentino Realizzazione distretto sanitario base», dove è riportata la cifra: «*4.560*», leggasi: «*760*»; inoltre, alla voce: «USL Pescara Penne Realizzazione RSA per disabili», dove è riportata la cifra: «*3.448*», leggasi: «*3.325*».

97A2925

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	125.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189